

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA

38.

SITZUNG

18-10-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 25 :

« Nuovo incremento del fondo di cui alla L. R. 30 giugno 1954, n. 14, e modifiche ed integrazioni alla legge stessa »

pag. 4

Nomina della Commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art. 10 dello Statuto di autonomia

pag. 25

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 25 :

« Neue Erhöhung des im Regionalgesetz vom 30. Juni 1954 Nr. 14, vorgesehenen Fonds sowie Abänderungen und Ergänzungen zu diesem Gesetz »

Seite 4

Ernennung der Ratskommission zum Studium der Neufassung des Art. 10 des Autonomiestatuts

Seite 25

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 29-7-61.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Dò alcune comunicazioni. È pervenuta al Consiglio una lettera della direzione della D.C. di Levico circa le Terme di Levico. È pervenuto anche un messaggio da parte della Camera del lavoro per quanto riguarda il provvedimento C.I.P. in materia di tariffe elettriche. Darò copia ai consiglieri sia dell'uno che dell'altro.

Poi sono state promulgate, avendo ottenuto il visto dal Commissario del Governo, le seguenti leggi regionali:

« Provvidenze per le aziende agricole, industriali, commerciali, alberghiere, per gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali, dan-

neggiati dalle eccezionali calamità od avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960 »;

« Norme integrative della L. R. 29 luglio 1959, n. 8, istitutiva di un'azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo »;

« Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi »;

« Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione ».

È stato rinviato con lettera del Commissario del Governo, a nome del Governo, dell'11 settembre il seguente disegno di legge approvato dal Consiglio regionale: « Norme per la protezione della flora alpina ».

Sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale, i seguenti disegni di legge:

Disegno di legge n. 28: « Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1957, n. 18, contenente provvidenze a favore di proprietari dei fabbricati rurali, siti in zona del comune di Zambana, resa inabitabile dalle frane degli anni 1955-56 »;

Disegno di legge n. 29: « Garanzia della Regione per un mutuo di 1 miliardo assunto dall'azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano, per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Senales »;

Disegno di legge n. 30: « Istituzione di un comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza »;

Disegno di legge n. 31: « Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del comune di Sesto in provincia di Bolzano »;

Disegno di legge n. 32: « Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1961 ».

In base all'art. 54 del regolamento, comunico l'oggetto delle interrogazioni. Sono state presentate le seguenti interrogazioni ed interpellanze:

del cons. Nardin all'assessore Salvadori sulla soppressione della ferrovia Merano-Malles Venosta;

interrogazione n. 41 del cons. Nardin all'assessore Fronza sui lavori relativi alla costruzione delle Terme di Levico;

interrogazione n. 42 del cons. Nardin al dott. Dalvit sulla composizione della commissione speciale dell'Alto Adige, con risposta scritta;

interrogazione urgente n. 43 del cons. Brugger al dott. Dalvit sugli operai agricoli dei masi chiusi, con risposta scritta;

interrogazione urgentissima n. 44 del cons. Canestrini al dott. Dalvit sul provvedimento C.I.P. per la unificazione delle tariffe elettriche;

interrogazione n. 45 del cons. Nardin all'assessore Corsini, circa le iniziative da compiersi presso lo stabilimento Acciaierie di Bolzano;

interrogazione n. 46 del cons. Nardin al dott. Dalvit sulla relazione del Consiglio regionale circa i lavori in sede di commissione di studio per l'Alto Adige, con risposta scritta;

interpellanza urgente n. 47 del cons. Nardin all'assessore Corsini sul provvedimento C.I.P. n. 991 e l'impugnazione dello stesso, con risposta scritta;

interrogazione n. 48 del cons. Mitolo al dott. Dalvit circa il problema dell'acquedotto di Prato Isarco, frazione di Fiè;

interrogazione urgente n. 49 del cons. Nicolodi all'assessore Corsini sulla situazione dello stabilimento CEDA di Bolzano;

interpellanze n. 50-51-52-53-54-55 del cons. Toscana all'assessore Turrini, riguardanti l'impianto idrovoro di Mezzocorona e Ponte Forsina a Cavezza, il comprensorio di bonifica di Lavis, sgombero del materiale alla foce dell'Avisio, l'impianto idrovoro di Salorno, l'affittanza delle golene dell'Adige a pioppeto a Nave S. Rocco;

interrogazione n. 56 del cons. Canestrini all'assessore Corsini in merito alla concessione delle acque del Sarca per il comune di Arco;

interrogazione n. 57 del cons. Raffaelli all'assessore Molignoni in merito ai dati dell'Assessorato sul disegno di legge n. 15: « Assegno mensile ai vecchi bisognosi ».

Queste interrogazioni si svolgeranno in un prossimo ordine del giorno.

Il cons. Paris aveva chiesto congedo per ragioni di malattia.

Il cons. Ceccon si è giustificato, avendo dovuto partire per Roma.

Queste sono le giustificazioni pervenute alla Presidenza.

Passiamo alla trattazione del **punto 1 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 25**: « Nuovo incremento del fondo di cui alla L. R. 30 giugno 1954, n. 14, e modifiche ed integrazioni alla legge stessa ».

Questa legge era già all'ordine del giorno della sessione ordinaria; è stata riportata come 1° punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria che adesso si apre. Quindi apriamo senz'altro col 1° punto all'ordine del giorno.

La parola all'assessore Dusini per la relazione della Giunta.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): La legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, è stata indubbiamente una delle iniziative legislative regionali che più hanno concorso a movimentare il campo di rispettiva competenza e che maggiormente ha incontrato il favore dei piccoli operatori economici i quali hanno sempre benevolmente considerato l'intervento regionale per l'ammodernamento delle piccole aziende e degli esercizi pubblici in modo da adeguarne le attrezzature ed anche l'aspetto dell'importanza turistica della nostra Regione.

A tutto il 15 febbraio 1961, sono stati concessi complessivamente concorsi regionali per un ammontare di L. 435 milioni, il che ha comportato la concessione agli interessati di mutui per 2 miliardi e 900 milioni. Le ditte finanziate sono state complessivamente 1.588 di cui 908 in provincia di Trento e 680 in provincia di Bolzano. Va rilevato peraltro che le ditte della provincia di Bolzano in genere hanno chiesto ed ottenuto in media contributi per importi maggiori.

Le prenotazioni pendenti assommano ad una richiesta di 600 milioni di mutui, pari a 90 milioni di contributi regionali per la provincia di Trento, presentate da 285 ditte ed a 130 milioni di mutui, pari a 20 milioni di concorsi regionali presentati da 65 ditte della provincia di Bolzano.

L'incremento del fondo pertanto con 200 milioni renderà possibile venire incontro alle richieste attualmente in corso.

In occasione del rifinanziamento si è ritenuto inoltre necessario modificare anche alcune norme che regolano la concessione dei contributi in oggetto, in particolare prevedendo revoche parziali del contributo nel caso di parziale impiego dei mutui, nel porre un ter-

mine per la ultimazione dei lavori al fine di evitare lungaggini da parte degli interessati, i quali, chiedendo un concorso regionale, devono impegnarsi ad eseguire i lavori entro un termine ragionevolmente breve.

Infine si è ritenuto per quanto riguarda la classificazione di piccolo commerciante richiamarsi alla legge 27 novembre 1960, numero 1397 la quale per la prima volta dà una definizione precisa di cosa si può ritenere per piccolo commerciante. Si viene così ad uniformarsi ad un criterio generale con evidente semplificazione di concetti.

La categoria dei commercianti ha inoltre fatto presente l'opportunità che il periodo di ammortamento dei mutui, specialmente per quelli relativi a somme elevate, venga elevato da 40 a 60 mesi.

Poichè però l'accettazione di tale richiesta comporterebbe o una diminuzione dei beneficiari del contributo oppure un maggior onere a carico della Amministrazione regionale, che non è allo stato attuale delle cose prevedibile, si è ritenuto opportuno fissare due percentuali di concorso regionale per i due diversi periodi di ammortamento. Pertanto per i mutui con scadenza a 40 mesi sarà mantenuta l'attuale misura del 4,50%, mentre per i mutui con scadenza a 60 mesi la percentuale del concorso sarà ridotta al 3% in modo che agli interessati sarà concesso un maggior termine di respiro del debito e l'Amministrazione regionale sosterrà un uguale onere.

Infine si è ritenuto equo disporre che i fondi derivanti da revoche riaffluiscano nel capitolo di competenza in modo da garantire la loro destinazione allo scopo per cui i fondi stessi erano stati stanziati.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone all'attenzione dei signori consiglieri.

DISEGNO DI LEGGE

(Testo della Giunta)

« NUOVO INCREMENTO DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1954, N. 14, E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STESSA ».

Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Art. 2

La concessione del concorso regionale sui prestiti concessi ai sensi della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, oltre che dalle norme previste dalla legge stessa, sarà regolata dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 3

L'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, viene sostituito dal seguente:

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le piccole imprese commerciali e cooperative di consumo in possesso di una licenza per il commercio stabile al dettaglio di cui al D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P.S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcolici; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi o pensioni, per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, caffè, bar.

I richiedenti non devono in nessun caso avere beneficiato allo stesso scopo, di contributi o concorsi statali, regionali o provinciali.

Art. 4

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, è sostituito dal seguente:

Per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare o contitolari risultano avere diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le società a r.l. e s.p.a. e le cooperative di consumo hanno diritto di beneficiare della disposizione prevista dalla presente legge qualora non abbiano alle loro dipendenze più di cinque dipendenti esclusi gli apprendisti.

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, viene sostituito dal seguente:

Il concorso sui prestiti contratti con istituti di credito viene fissato nella misura del 4,50% dell'ammontare originario del prestito, per ogni annualità e per un periodo di mesi 40, oppure nella misura del 3% dell'ammontare del prestito originario per un periodo di mesi 60.

Dette quote saranno corrisposte direttamente agli istituti di credito convenzionati.

Art. 6

L'art. 7 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, è sostituito dal seguente:

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di rammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Ufficio competente.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, l'Amministrazione regionale provvederà a ridurre la entità del concorso sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il contributo regionale viene revocato e la somma erogata viene recuperata secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale relativo alla concessione del concorso, sarà stabilito anche il termine dei lavori e degli acquisti da effettuarsi, termine che comunque non potrà superare i 18 mesi dalla data della comunicazione del decreto di concessione del concorso. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 6 mesi, nel caso di motivata richiesta.

La mancata esecuzione dei lavori entro il termine predetto, comporta la decadenza del beneficio della concessione del concorso.

Sia la proroga del termine sopraddetto, sia la revoca del contributo, saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 8

I fondi derivanti dalla revoca e dalla riduzione dei concorsi regionali sono altresì disponibili per il loro reimpiego ai sensi della legge in oggetto. Sono del pari resi disponibili tutti i fondi derivanti da revoche o da riduzioni effettuate ai sensi della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e che non sono ancora stati contabilizzati in entrata come economie.

Art 9

Alla spesa di L. 50 milioni per l'esercizio finanziario in corso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Alla rimanente spesa di L. 150 milioni si provvederà mediante impegno sugli appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1962 - 1963 - 1964.

PRESIDENTE: La parola al vicepresidente della commissione legislativa industria, commercio e turismo, per la relazione.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa all'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, si è riunita nei giorni 21, 26 e 27 luglio 1961 per esaminare il disegno di legge n. 25 relativo a « Nuovo incremento del fondo di cui alla L. R. 30 giugno 1954, n. 14, e modifiche ed integrazioni alla legge stessa ».

La Commissione, prima di chiudere la discussione generale, ha ritenuto di chiedere alla Commissione legislativa degli affari generali il parere circa l'opportunità dell'applicazione della delega nel disegno di legge stesso.

La Commissione agli affari generali, a maggioranza, in data 26 luglio 1961, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha espresso il proprio parere favorevole « non riscontrando alcuna ragione che si opponga all'applicazione della norma imperativa dell'art. 14 dello Statuto in un disegno di legge che tratta di provvidenze per lo sviluppo economico delle due Province ».

La Commissione legislativa all'industria, commercio, turismo e lavori pubblici, preso in

esame il disegno di legge n. 25 presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore per il commercio ed il credito, ha ritenuto di predisporre un proprio testo che è stato votato a maggioranza. Il nuovo testo, sostitutivo di quello della Giunta regionale, prevede la delega alle Province ed è da ritenersi più completo da un punto di vista tecnico-amministrativo.

Il disegno di legge conserva invariati gli impegni finanziari proposti dalla Giunta.

La Commissione si è trovata divisa sulla approvazione del testo stesso perchè mentre la minoranza della Commissione è d'accordo che il nuovo testo costituisce un miglioramento, non è invece d'accordo sull'applicazione della delega.

La Commissione rimette ora il testo del disegno di legge all'esame del Consiglio regionale, perchè lo approvi.

DISEGNO DI LEGGE (*Testo della Commissione*)

Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 200 milioni per la concessione di contributi su prestiti contratti con istituti di credito dalle piccole imprese commerciali, dalle cooperative di consumo e dai pubblici esercizi, per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole imprese commerciali e le cooperative di consumo in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio a sensi del R.D.L. 16-12-1926, numero 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui

alle leggi di P.S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcoolici.

I benefici possono essere estesi altresì ai titolari di alberghi e pensioni per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, bar e caffè.

Non possono essere concesse agevolazioni nè per il miglioramento di attrezzature fisse e mobili che già abbiano goduto per gli stessi lavori di provvidenze statali, regionali o provinciali, nè per le spese di primo impianto, nè per quelle relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Art. 3

Agli effetti della presente legge, per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare o i cui contitolari risultano aver diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per gli esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, numero 1397.

Inoltre i beneficiari devono avere esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni della attività derivanti da limitazioni previste dalla licenza stessa.

La comprova del periodo di attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune in cui l'impresa ha sede.

Le società a r.l. e per azioni, nonchè le cooperative di consumo possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti.

Art. 4

Il limite massimo nel prestito che può fruire del contributo è stabilito nell'importo di lire tre milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito fra le varie imprese.

Art. 5

Il contributo è corrisposto sull'ammontare originario e per tutta la durata dei prestiti ed è fissato nella misura del 4,50 per cento annuo per un periodo non superiore a quaranta mesi o nella misura del 3 per cento annuo per un periodo non superiore a sessanta mesi.

Il contributo sarà versato rispettivamente in quadrimestralità o semestralità costanti direttamente agli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nella regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso, delle altre modalità da osservare nella concessione dei prestiti, nonchè per l'erogazione agli Istituti stessi del contributo regionale.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato provinciale che sovrintende al Commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, sarà ridotta l'entità del contributo sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata.

In caso di inadempienza, il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13-4-1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 8

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'assessore provinciale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9.

Con lo stesso decreto l'assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti, un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, nel caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.

La mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la decadenza dal beneficio della concessione del contributo.

Art. 9

Il Presidente della Giunta provinciale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti della Commissione provinciale

competente per territorio, che risulterà formata da:

- a) l'assessore provinciale che sovrintende al commercio;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
- c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio provinciale;
- d) un rappresentante della Camera di commercio;
- e) due rappresentanti dei commercianti;
- f) un rappresentante dei pubblici esercizi;
- g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

I membri di cui alle lettere e) e f) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario della Commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.

Ai componenti e al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 10

I fondi destinati agli scopi previsti dalla presente legge saranno depositati in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria regionale. Al conto corrente saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dal conto hanno luogo con decreto del Presidente della Giunta provinciale, vistato dal Direttore capo della Ragioneria regionale.

Art. 11

Le somme annualmente disponibili sul conto sono destinate per metà alle imprese, che possono godere dei benefici previsti dalla presente legge, operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella provincia di Bolzano.

Art. 12

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

Art. 13

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alla Giunta provinciale in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 14

Alla spesa di Lire 200 milioni autorizzata con la presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali di Lire 50 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964.

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per esprimere il parere della Commissione legislativa agli affari generali, attività sociali, igiene e sanità.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa agli affari generali, attività sociali, igieniche e sanità, si è riunita in data 26 luglio 1961 per esprimere, a seguito della richiesta avanzata dalla competente Commissione, a sensi dell'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il proprio parere sull'applicabilità dell'art. 14 dello Statuto al disegno di legge di cui sopra.

La Commissione, a maggioranza con l'astensione del cons. Tanas, esprime il proprio parere favorevole, non riscontrando alcuna ragione che si opponga all'applicazione della norma imperativa dell'art. 14 dello Statuto in un disegno di legge che tratta di provvidenze per lo sviluppo economico delle due province.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sul disegno di legge. Volevo dire, per quanto riguarda i lavori del Consiglio, che oggi facciamo orario unico; domani non è possibile fare la seduta in quanto mancano il Presidente della Giunta regionale e il Presidente della Giunta provinciale, i quali devono recarsi a Roma quali membri della commissione dei 19. Allora bisognerà spostare il Consiglio a martedì prossimo.

C'è qualcuno che chiede la parola sul disegno di legge? Prego, segretario Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Io ho preso la parola per un breve intervento, in quanto devo riconoscere e dare atto che questa legge ha operato in senso positivo, soprattutto per quanto riguarda l'ammodernamento degli ambienti destinati alle aziende commerciali. Ricordo che nella prima discussione di

questa legge, era stato affermato il principio che la legge veniva introdotta soprattutto per portare queste innovazioni nel campo ambientale delle aziende commerciali, tenuto conto della necessità di un miglioramento, soprattutto dal punto di vista turistico. Questo è stato sottolineato dall'assessore competente e quindi io ho considerato che questa legge doveva essere indirizzata soprattutto al miglioramento degli edifici e dei locali destinati al commercio, per rendere più accogliente e più moderna la attrezzatura di questi locali. L'applicazione pratica, però, di questa legge, — e io ne parlo anche perchè ho fatto parte della commissione consultiva, — mi pare che abbia esorbitato dalle sue finalità, abbia cioè accordato una interpretazione estensiva alle disposizioni della legge stessa. Può darsi che si tratti da una interpretazione personale, sono però obiezioni che ho sollevato anche in commissione. E che cosa ha comportato questo? Ha comportato un esaurimento delle disponibilità in forma accelerata, che ha richiesto la necessità di un rifinanziamento a breve scadenza, rifinanziamento che oggi stiamo discutendo per la terza o quarta volta. Difatti, nella interpretazione che io davo a quelle disposizioni, ritenevo che l'attenzione della commissione, rispettivamente della Giunta nella deliberazione dei contributi, avrebbe dovuto particolarmente soffermarsi sull'abbellimento estetico, sul miglioramento estetico dei vari locali, mentre viceversa questo concetto si è un po' allargato. Io non so se il Consiglio può condividere questo atteggiamento della Giunta, della commissione, ma per esempio quando vedo che per determinati negozi si è concesso anche l'acquisto per i tendaggi, o quando si è consentito a determinate aziende, anche di una certa importanza, di rinnovare l'arredamento degli uffici, che esula da quella che è la visione immediata del cittadino, del cliente, in quanto gli uffici, secondo me, non

avrebbero dovuto assolutamente essere considerati, mi pare che si abbia concesso troppo. In alcuni casi, oltre che l'arredamento degli uffici, si sono concessi dei contributi a favore di costruzioni nuove, cosa che non era prevista dalla vecchia legge, nella nuova è previsto. E questo che cosa comporta? Comporta una difficoltà notevole nello stabilire quali sono i lavori che debbono essere destinati esclusivamente all'azienda commerciale e quali all'abitazione privata, perchè normalmente noi abbiamo, specialmente nelle nuove costruzioni, costruzioni di negozi, costruzioni di abitazioni, di scantinati, fondazioni, lavori di fognatura. Questo mi pare che esuli da quello che è lo scopo specifico della legge, in quanto qui si contribuisce sì a dare degli strumenti di funzionalità, ma al di fuori di quello che è l'aspetto esterno dell'edificio destinato al commercio. Vi sono poi dei negozi, naturalmente negozi di generi alimentari, ai quali si sono concessi dei contributi per l'acquisto di furgoncini. Ora, io ho cercato di obiettare anche in commissione che era necessario avere una visione più realistica, più vicina a quella che era l'interpretazione che si era data inizialmente a questa legge, appunto per il fatto che si rendevano necessari in questa maniera, continui rifinanziamenti della legge, perchè purtroppo si è constatato che a un certo punto mancavano le disponibilità finanziarie per soddisfare le richieste di esercizi pubblici e anche di negozi, situati in zone turistiche, che veramente erano in condizioni pietose. Ora, io penso che sarebbe utile conoscere dall'assessore competente se ritenga l'applicazione in questa forma rispettosa dei principi che hanno spinto i consiglieri all'approvazione di questa legge. Abbiamo poi una parte innovativa nella nuova disposizione di legge, è cioè stabilito quali debbano essere considerate piccole aziende, richiamando la legge della previdenza di malat-

tia a favore delle piccole aziende. E difatti l'art. 4 della presente legge dice: « Per piccola impresa commerciale si intende quella in cui il titolare o contitolari risultano avere diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale ». Ora, succede che, considerando quelli che sono gli aventi diritto alla iscrizione a questa Cassa di malattia si inserisce, almeno dal mio punto di vista, — sentirò cosa ne dirà poi l'assessore, — si inserisce qualche categoria che, mi pare, nella precedente legge non era prevista. Per esempio, si inserisce il commercio ambulante. Ora, non so se si riconosce che hanno diritto a godere della legge 14 anche i commercianti ambulanti, in quanto al punto 5 dell'art. 1 della legge n. 1397 del 27-11-1960 riguardante l'assicurazione di malattia, sono previsti anche gli ambulanti. Poi abbiamo gli stabilimenti balneari, termali, per cure idropi- niche, idroterapiche e fisiche. Abbiamo l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, quindi anche le distribuzioni non dirette al pubblico, ma dirette alle eventuali rivendite. Abbiamo l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. Tutti questi tipi di commercio sono compresi nella legge che prevede la previdenza e l'assistenza di malattia e mi pare che non siano stati inclusi nella presente legge. Ora può darsi che si siano eventualmente estesi il vantaggio e i benefici anche a queste categorie, però non sono menzionati nè nella relazione nè nella legge. Quindi sarebbe opportuno che il signor assessore volesse parlare su questo. C'è poi un capoverso della nuova legge, che stabilisce che la società a responsabilità limitata e le cooperative di consumo hanno diritto di beneficiare della disposizione relativa alle aziende con non più di 5 dipendenti. Non si parla di pubblici esercizi. Ora, non so se questa è una omissione o se questa parte sia compresa nella legge e mi sia

sfuggita. Nella nuova legge, poi sono previste anche le nuove costruzioni. Io penso che questo sia stato valutato dal proponente, però ritengo che, proprio in questo campo, a differenza di quello che avviene nel campo alberghiero, almeno dal mio punto di vista, sarebbe stato necessario mantenersi legati a quelli che sono gli ammodernamenti delle aziende esistenti, anche per il fatto che nella progettazione di una costruzione nuova dovrebbe essere prevista la creazione di un ambiente accogliente, di un ambiente decoroso per il servizio di azienda commerciale. Nella applicazione della passata legge si era introdotta una procedura che io non ho condiviso, per la quale ho presentato anzi un'interrogazione, e cioè che ogni beneficiario che presentava domande all'Assessorato per ottenere il contributo sulla legge 14, doveva passare normalmente attraverso l'Associazione dei commercianti. Questa Associazione dei commercianti, attraverso una delega firmata dall'interessato, otteneva un riconoscimento dell'1% sul capitale mutuato. Che cosa voleva dire questo? Voleva dire che, perlomeno sugli importi normali di 3 milioni di prestito, il commerciante doveva dare alla associazione 30.000 lire. Questo è eccessivamente oneroso. Difatti la mia interrogazione su questo argomento, non ha avuto una risposta esauriente anche perchè, da calcoli e da interessamenti, ho potuto appurare che in questi primi anni di applicazione la delega ha comportato circa 14 milioni di oneri a carico di queste piccole aziende commerciali. Se gli interessati avessero potuto avvalersi dell'opera dell'Associazione commercianti in forma facoltativa, si sarebbe dovuto trovare un altro sistema, cioè invitare le ditte interessate, che volevano avvalersi dei benefici della legge e dell'opera dell'associazione dei commercianti, a versare l'importo direttamente, mentre viceversa si faceva firmare una delega all'istituto di credito il quale tratteneva l'im-

porto e lo versava all'Associazione dei commercianti. È accaduto che in un caso di cui mi ero interessato io, ho dovuto ritirare dalla pratica la delega trattenuta a favore dell'Associazione, in quanto tutta la pratica era stata svolta dall'interessato stesso. Su questo argomento, signor assessore, io vorrei che fosse stabilito perlomeno un principio diverso, e cioè: se l'interessato commerciante vuole avvalersi dell'opera dell'Associazione, lo faccia al di fuori di quella che è l'impostazione della pratica, ma sia ben chiaro e ben preciso che, se l'interessato vuol espletare la pratica direttamente attraverso l'Assessorato, questo possa essere fatto senza nessuna difficoltà ma con una facilitazione massima; e che eventuali contributi, nei casi si dovesse avvalere dell'Associazione commercianti, siano fatti direttamente, non attraverso una trattenuta nei confronti dell'istituto di credito. È successo qualche altro caso qui, — non vorrei dilungarmi oltre perchè anche su questo ho scritto al signor assessore, — in cui si era concesso il contributo per opere già effettuate. Ho avuto la risposta, ma mi dispiace di non poter condividere quanto in essa contenuto perchè la situazione era quella da me segnalata. Questo io vorrei che non si verificasse perchè si creano dei gravi precedenti. Anche se questi casi, possono essere considerati rari, pur tuttavia creano dei precedenti, creano la convinzione negli aventi diritto, che si possa ottenere sempre ciò che è stato concesso per un determinato caso.

Concludendo, io mi devo senz'altro dichiarare d'accordo sull'approvazione di questa legge, in quanto, come ho detto nella mia introduzione, abbiamo potuto constatare il miglioramento estetico di molte aziende. Però vorrei pregare il signor assessore di non allargare eccessivamente l'interpretazione della legge, anche perchè, attraverso questa forma, si sono concessi contributi ad aziende, le quali avreb-

bero potuto tranquillamente affrontare l'onere coi propri mezzi finanziari. Credo che questo non sia un principio di equilibrio e l'investimento del pubblico denaro mi sembrerebbe in questo caso senz'altro criticabile.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Pupp)

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno? Assessore vuole rispondere?

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Io vorrei incominciare a rispondere al collega cons. Vinante col dire che da cosa nasce cosa. Ed è proprio stato lo spirito di questa legge che ha movimentato tanto bene sia il settore commerciale che il settore del turismo che il settore dell'artigianato. Infatti, nata per dare una mano alle piccole aziende commerciali, questa legge ha trasformato paesi interi. Contrade e ambienti che da prima erano veramente scostanti, sono diventati invitanti per il cliente abituale e anche per il turista occasionale. Ma soprattutto, oltre che questi due settori, ha movimentato il settore artigiano, perchè i lavori sono stati fatti da ditte della nostra regione, che così hanno avuto un'ondata di ossigeno nella loro attività e anche un apprezzamento espresso dai turisti, non della regione, che poi si sono giovati di quello che han visto come della migliore reclame. Nelle nuove costruzioni, effettivamente, molte volte il contributo previsto per la nuova costruzione non è sufficiente per contribuire al rinnovo dell'attrezzatura della parte commerciale dell'albergo, del caffè, del bar, e allora ecco che si viene incontro al piccolo operatore economico, a quello che ha fatto uno sforzo prima nel settore edilizio, per aiutarlo a completare l'opera, per dare veramente vita o mantenere vita a questa azienda. E penso che all'inizio queste cose non erano necessarie proprio perchè

prima si pensava solo a rendere accessibile, a dare un restauro al vecchio ambiente. La definizione di piccolo commerciante è stata introdotta proprio per avere meno difficoltà successivamente in sede di controllo da parte della Corte dei conti. Prima c'era solo la norma dei cinque dipendenti; adesso, oltre quella, si sono introdotte le norme previste dalla legge per la Mutua commercianti, che per la prima volta in Italia hanno dato una definizione sufficientemente chiara e contenuta della piccola impresa commerciale, del piccolo commerciante, e quindi si ritiene di avere meno difficoltà nella attribuzione del contributo. Circa la questione di qualche caso, in cui forse non pare sufficientemente chiaro al cons. Vinante se siano già stati fatti i lavori o meno, mi pare di sapere con esattezza a che cosa alludeva. Si tratta di un pubblico esercizio di interesse turistico, nel quale effettivamente sono stati rifatti dei lavori, di cui c'era bisogno, ed al quale è stato concesso il contributo perchè è uno di quei casi per i quali fin dall'inizio è stata fatta questa legge. Per altro l'Assessorato non è molto tenero nei confronti di chi ha usato il contributo senza averne diritto, e si procede con abbastanza precisione alle revoche, quando in sede di collaudo si dovesse vedere che effettivamente non sono stati fatti i lavori oppure se il contributo è arrivato fuori termine. Questo desidero ripeterlo al cons. Vinante, proprio perchè, nel sistema di applicazione di questa legge, continui ad avere quella fiducia che la legge ed il sistema meritano. Circa poi l'Associazione dei commercianti, io penso che quelli che passano dall'Associazione dei commercianti hanno volutamente, liberamente scelto quella strada, perchè si sentono più sicuri, perchè è la loro associazione di categoria, e ritengo quindi che non sia fatta nessuna pressione perchè scelgano quella strada, tanto più che qualcuno viene direttamente.

(Assume la presidenza il Presidente Albertini).

PRESIDENTE: Allora dichiariamo chiusa la discussione generale. La replica dell'assessore chiude la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

È autorizzata la spesa di Lire 200 milioni per la concessione di contributi su prestiti contratti con istituti di credito dalle piccole imprese commerciali, dalle cooperative di consumo e dai pubblici esercizi, per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili.

Nessuno chiede la parola sull'art. 1? Metto in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole imprese commerciali e le cooperative di consumo in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio a sensi del R. D. L. 16-12-1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P. S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcolici.

I benefici possono essere estesi altresì ai titolari di alberghi e pensioni per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, bar e caffè.

Non possono essere concesse agevolazioni nè per il miglioramento di attrezzature fisse e mobili che già abbiano goduto per gli stessi lavori di provvidenze statali, regionali o provinciali, nè per le spese di primo impianto, nè per quelle relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita.

È aperta la discussione sull'art. 2. Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Agli effetti della presente legge, per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare o i cui contitolari risultano aver diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per gli esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Inoltre i beneficiari devono avere esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti da limitazioni previste dalla licenza stessa.

La comprova del periodo di attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune in cui l'impresa ha sede.

Le società a r.l. e per azioni, nonchè le cooperative di consumo possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti.

È aperta la discussione sull'art. 3. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Io avevo sollevato prima un'obiezione che forse al signor assessore è sfuggita. Noi qui abbiamo detto che sono da considerarsi piccole aziende commerciali tutte quelle che sono comprese nella legge della Cassa di malattia per i piccoli commercianti.

Ora, non sono molto d'accordo che questa legge abbia semplificato, in quanto coloro che chiedono il contributo dovrebbero sottostare all'art. 1 della legge n. 1397. Se uno ha nella propria azienda determinati articoli, i quali devono sottostare a disposizioni speciali e a licenze speciali, deve presentare la copia delle licenze e naturalmente di tutti gli articoli. Infatti l'art. 1 dice: « Sono da considerarsi aventi diritto tutti i titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ». E questa è una dizione che vuol stabilire l'entità dell'azienda. Però dice alla fine: « che abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione, alla sua gestione, che partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità, che siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista, per l'esercizio della loro attività, dalle seguenti disposizioni di legge, cioè del R.D.L. 12 novembre 1926, del R.D. 9 maggio 1929, del T.U. delle leggi di P.S., approvate con R.D. », e qui fa l'elencazione. Se però noi applichiamo letteralmente questo articolo, devo ritenere che, se sono da considerare piccole aziende tutte quelle che, per questa disposizione di legge, hanno diritto all'assicurazione di malattia, esse devono presentare tutti i documenti che sono compresi in questo articolo. Di un altro fatto anche non ha parlato il signor assessore, cioè se gli ambulanti hanno o non hanno diritto, in quanto in questo articolo sono compresi anche gli ambulanti e sono compresi tutti coloro che sono muniti di licenza per l'esercizio degli stabilimenti balneari, termali. Questo non era previsto nella precedente legge, mi pare. Io chiedo chiarimenti e precisazioni su questo, in modo che domani non ci siano eventuali confusioni. Vedo che sono

compresi inoltre tutti coloro che sono dotati di licenza per l'impianto e l'esercizio di apparecchi distributori automatici di carburanti. Quindi su questo penso sia bene che il signor assessore dica qualche cosa. Un altro argomento è questo: qui si dice che le società a responsabilità limitata e per azioni, nonchè le cooperative di consumo, possono beneficiare delle provvidenze, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di cinque dipendenti. Non si parla di pubblici esercizi, quindi pregherei mi si dicesse se questa è stata una volontaria omissione, o se vi siano delle ragioni per le quali non sono stati compresi.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento all'ultimo comma dell'art. 3, a firma Brugger, Benedikter, Wahlmüller. Dopo le parole: « più di cinque dipendenti » si aggiunge la parola « stabili ». È meglio finire la discussione sull'articolo, se l'assessore vuol rispondere. No? Allora la parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ich glaube, daß diese Einschaltung notwendig ist, weil ja hier kein Zeitpunkt angegeben ist, zu welchem diese Zahl von 5 Angestellten festgestellt ist. Es müßte sich also darum handeln festzusetzen, daß dieser Betrieb ständig 5 Angestellte, oder bis zu 5, oder nicht mehr als 5 Angestellte hat, und nicht vielleicht in dem Augenblick, in dem er irgendeine Bescheinigung, meinetwegen seitens des Arbeitsamtes oder sonst einer Stelle, vorlegt. Er könnte ja 8 oder 10 Angestellte haben, entläßt dann für eine kurze Zeit die überzähligen, kann ohne weiteres die Bescheinigung vorbringen, daß er in diesem Augenblick 4 oder 5 Angestellte hat, und sobald er diese Bescheinigung beigebracht hat, nimmt er die Entlassenen wieder auf. Ich glau-

be also, es müßte bescheinigt werden, daß die Angestellten *ständig* nicht mehr als 5 sind.

(Sono del parere che l'introduzione di questa norma sia necessaria in quanto qui non è previsto nessun termine entro il quale verrà stabilito questo numero di cinque impiegati. Dovrebbe trattarsi perciò di stabilire che questa azienda occupi continuamente cinque o fino a cinque impiegati oppure non abbia più di cinque, ma non solo nel momento in cui questa presenti qualche dichiarazione rilasciata dall'Ufficio del lavoro o di altro ufficio. L'azienda potrebbe avere benissimo otto oppure dieci impiegati licenziando successivamente per un breve periodo di tempo quelli superanti detto numero, di modo che potrebbe presentare senz'altro la dichiarazione di avere in questo momento quattro o cinque impiegati, e dopo aver presentato questa dichiarazione riassumere i licenziati. Sono perciò del parere che dovrebbe essere prodotto il certificato che gli impiegati permanenti non superano mai il numero di cinque.)

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Mi pare che la richiesta di emendamento presentata dai cons. dr. Benedikter e dr. Wahlmüller, potrebbe essere accolta sempre che però non vada a limitare quanto detto prima, cioè nel secondo capoverso dell'art. 3, che dice: « Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare della impresa e, per i pubblici esercizi in possesso di licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni dell'attività ». Se si potesse aggiungere: « esclusi gli esercizi di licenza stagionale », allora i « cinque stabili » potrebbero andar bene, perchè è evidente che se invece col termine

« stabili » s'intende che vanno esclusi quelli che possono avere le licenze stagionali, allora si verrebbe a modificare la sostanza dell'articolo 3.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'emendamento? La parola all'assessore.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Ritengo che l'emendamento possa essere approvato senza tante difficoltà, perchè il cons. Wahlmüller rappresenta proprio i casi di pubblici esercizi stagionali, cioè con l'aumento di manodopera in determinate stagioni, e quindi l'emendamento può servire al miglioramento delle aziende.

PRESIDENTE: Allora mettiamo in votazione l'emendamento proposto con l'aggiunta, dopo « cinque dipendenti » della parola « stabili ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Ora abbiamo da mettere in votazione l'articolo 3 così emendato.

La parola all'assessore.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Al cons. Vinante vorrei dire che la semplice dichiarazione della mutua commercianti, dalla quale risulti l'iscrizione del titolare, è sufficiente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Sì, va bene, questa è una precisazione che va bene, la cosa è semplificata. Sulla questione dei pubblici esercizi, signor assessore, non è previsto se quelli debbano avere 5, 10 o 0 dipendenti. Quindi si dovrebbe dire: le società per azioni nonchè le cooperative e i pubblici esercizi non potranno

avere più di 5 dipendenti. Ma dobbiamo dire qualche cosa, altrimenti c'è una lacuna, a meno che a me non sia sfuggito.

PRESIDENTE: Presenta un emendamento?

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): L'impresa commerciale è un pubblico esercizio, e un pubblico esercizio è una impresa commerciale.

VINANTE (P.S.I.): No.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Sì.

VINANTE (P.S.I.): Signor Presidente. L'art. 1 della legge sull'assistenza di malattia precisa quali sono le piccole aziende commerciali, e in quelle non sono compresi i pubblici esercizi, signor assessore. Quindi come si era previsto per le società cooperative, come si era previsto per le società anonime o le società a responsabilità limitata, penso che sarebbe stato necessario provvedere almeno anche ai pubblici esercizi.

PRESIDENTE: O c'è una proposta o altrimenti chiudiamo l'argomento. Allora metto in votazione l'art. 3 così come è stato proposto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

Art. 4

Il limite massimo nel prestito che può fruire del contributo è stabilito nell'importo di lire tre milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito fra le varie imprese.

È aperta la discussione sull'art. 4. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Il contributo è corrisposto sull'ammontare originario e per tutta la durata dei prestiti ed è fissato nella misura del 4,50 per cento annuo per un periodo non superiore a quaranta mesi o nella misura del 3 per cento annuo per un periodo non superiore a sessanta mesi.

Il contributo sarà versato rispettivamente in quadrimestralità o semestralità costanti direttamente agli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti.

Nessuno chiede la parola sull'art. 5? Metto in votazione l'art. 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nella regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso, delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti, nonché per l'erogazione agli Istituti stessi del contributo regionale.

Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova

sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessorato provinciale che sovraintende al Commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, sarà ridotta l'entità del contributo sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata.

In caso di inadempienza, il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13-4-1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Sono stati presentati due emendamenti della Giunta. Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: « L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti all'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti dal preventivo regolarmente approvato dall'assessore regionale che sovraintende al commercio ».

È aperta la discussione sull'emendamento. Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione l'emendamento al primo comma dell'art. 7, testè preletto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 favorevoli, 10 contrari e 1 astensione.

Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: « Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine

per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata ».

La parola al cons. Benedikter sull'emendamento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Parlo in italiano perchè ho sentito che il traduttore è stato ammalato e non è pienamente ristabilito.

Abbiamo or ora fatto la votazione per cui una proposta della commissione legislativa competente intesa ad applicare la delega in base all'art. 14, viene di nuovo tradotta e respinta dalla maggioranza. Ora, di per sè la votazione è sufficientemente eloquente e le discussioni fatte sull'applicazione di questo articolo, vedo che possono ritenersi abbastanza illustrative.

PRESIDENTE: Non si può fare apprezzamenti sulle deliberazioni del Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Le discussioni già fatte sull'applicazione dell'art. 14, ritengo anch'io opportuno che non siano rifatte, perchè se ne è discusso abbastanza!

NARDIN (P.C.I.): Il regolamento non lo consente.

BENEDIKTER (S.V.P.): Senz'altro si potrebbe discutere, perchè adesso è in discussione un caso di applicazione dell'art. 14.

PRESIDENTE: Ecco, diciamo di quello.

BENEDIKTER (S.V.P.): Prego?

PRESIDENTE: Parliamo di quello.

BENEDIKTER (S.V.P.): Appunto, quindi potrebbe essere discussa anche ovviamente la questione dell'applicabilità e dei diversi problemi connessi.

PRESIDENTE: Senza apprezzare il voto già fatto, quella è l'unica osservazione che le faccio. Quindi discutete sull'art. 14, altrimenti dovevate parlare prima.

BENEDIKTER (S.V.P.): Chiedevo semplicemente che, siccome ci accingiamo ad una nuova votazione in merito all'applicazione dell'art. 14, ci venisse almeno fornita una motivazione del perchè, in questo caso concreto, la Giunta regionale è contraria all'applicazione, dopo che in una enunciazione programmatica, aveva affermato l'intenzione di applicare, in linea generale, nella più ampia misura l'art. 14. Vedo qui una contraddizione nel comportamento della Giunta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. - Trento - D.C.): Per regolamento. Non ritiene il Presidente che siano inammissibili gli ulteriori emendamenti, essendo caduto il primo?

PRESIDENTE: No, perchè questo è un altro istituto che vien disciplinato: la revoca. Ora, in fondo, potrebbe anche essere ammesso, che una istruttoria possa essere fatta dalla Regione, mentre i provvedimenti che si sono discussi qui, di revoca del contributo, possono essere delegati a stretto rigore, formalmente. Adesso, sul piano pratico. . .

KESSLER (Presidente G.P. - Trento - D.C.): Va bene, comunque sembrava che una certa logica portasse a questo.

PRESIDENTE: Innanzitutto l'art. 7 primo comma non parla di chi fa la concessione ma, dice: « L'importo deve essere utilizzato per le migliorie delle attrezzature ecc., ivi compre-

se quelle inerenti a eventuali costruzioni risultanti da preventivo regolarmente approvato ». Qui c'è una approvazione di un preventivo con la destinazione. Ora, in sè e per sè la Giunta provinciale potrebbe anche revocare un provvedimento anche se nel provvedimento vi è un'istruttoria iniziata dalla Giunta regionale. Insomma quella è una questione di valutazione che fa il Consiglio, ma io non trovo una contraddizione logica tale da poter dichiarare decaduti gli emendamenti perciò chiedo che vengano messi in votazione. L'assessore competente ha la parola.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Io volevo dire che la Giunta ha esaminato in profondità questo argomento, con particolare riguardo a questa legge, e si è trovata di fronte a uno stanziamento che noi abbiamo oggi già coperto da pratiche completamente istruite e che, per motivi vari, non hanno trovato la legge operante ancora nella prima metà dell'anno. Siamo arrivati difatti a far attendere, a far pazientare questi piccoli imprenditori fino ad oggi e delegare adesso questa legge, semplicemente per l'applicazione della legge 14, vorrebbe dire come minimo far attendere ancora un provvedimento già atteso troppo e che finirebbe per non essere nemmeno più così efficace o perlomeno sarebbe meno gradito di quanto lo può essere se arriva subito. E poi c'è anche un altro motivo, ed è questo: in definitiva questa legge, che noi stiamo rifinanziando, ha operato con una certa originalità e anche con una certa delega, vale a dire attraverso due sottocommissioni provinciali, e nessuna applicazione di questa legge ha mai dato luogo a rilievi, a disappunti da parte delle categorie interessate. Soprattutto, però, c'è l'intendimento di far presto per far arrivare queste provvidenze di legge, affinchè i lavori siano effettuati ancora nella prossima stagione e

l'aspetto di certi nostri negozi, di certi nostri paesi, sia particolarmente accogliente. Poi c'è anche un aspetto intrinseco. È ben vero che le cose possono anche essere cambiate e soprattutto se vanno male devono essere cambiate, ma questa legge, così come è stata attuata per il passato, è andata bene. Ora, son tanto poche le cose che vanno bene che, mi pare, non è proprio il caso di doverle cambiare. Quindi proviamo a tenerlo in atto, sì che servano proprio come elemento di unione attraverso una categoria economica che non è poi delle più trascurabili.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nella sessione di luglio, quando questa legge era anche all'ordine del giorno e doveva essere affrontata la medesima questione, ci è stato detto, dal banco della Giunta, che si poteva anche rinviare alla sessione autunnale, perchè il ritardo non avrebbe prodotto comunque conseguenze dannose per gli interessati e, per quanto concerneva l'applicazione dell'art. 14, siccome non si era maturata una decisione definitiva al riguardo, la Giunta voleva ripensarci. Almeno io l'ho capita così, in buona fede, nel senso che non si chiedeva un rinvio per dire poi in ottobre che ormai era troppo tardi per applicare l'art. 14, perchè altrimenti i benefici sarebbero arrivati troppo tardi. Credo non sia stato quello il pensiero non espresso. Ora, è un fatto che le domande sono istruite dalle Associazioni dei commercianti interessate, e che questa istruzione può essere utilizzata, e sarà utilizzata secondo la prassi già acquisita, dalle commissioni, le quali comunque devono essere convocate, siano esse commissioni convocate dalla Regione o convocate dalla rispettiva Provincia, devono essere convocate per prendere

atto di questa istruttoria, per sanzionarla, come credo sia avvenuto in linea generale. Quindi non viene rinnovato alcun lavoro già fatto, da quel lato non si verifica nessun ritardo. Le commissioni devono essere comunque nominate o dalla Regione o dalla Provincia, e quindi non vedo dove sussista il ritardo, se basta una delibera della Giunta regionale per assegnare alle due Province, sul bilancio regionale, una certa disponibilità, sulla quale poi le commissioni provinciali, dando la loro approvazione sulle proposte fatte dall'Associazione dei commercianti, fanno la proposta formale e le Giunte deliberano. Quindi non vedo come un adempimento formale, quale è una delibera di Giunta regionale, possa ritardare l'applicazione. Quindi non vedo una importante ragione pratica per non applicare la delega. Se la legge venisse prorogata, in quella sede diremo di sì alla delega.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Poco alla volta, caso per caso!

BENEDIKTER (S.V.P.): Comunque mi congratulo con la Giunta per la ferma coerenza dimostrata nell'atteggiamento di diniego circa l'applicazione dell'art. 14, a prescindere da parole che non contano, come si vede.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione l'emendamento al terzo comma dell'art. 7: « Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 voti fa-

vorevoli, 12 contrari. L'emendamento è accolto.

Metto in votazione l'art. 7 così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, 12 contrari.

Art. 8

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'assessore provinciale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9.

Con lo stesso decreto l'assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti, un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, nel caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.

La mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la decadenza del beneficio della concessione del contributo.

C'è un emendamento all'art. 8, primo comma: «La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9 ».

Metto in votazione questo emendamento, nessuno chiede la parola? Chi è d'accordo con l'emendamento preletto è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, 12 contrari.

C'è un emendamento al terzo comma: «La

mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la revoca del contributo concesso ». Qui c'è una formulazione diversa, « la revoca » anziché « la decadenza » del contributo concesso. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto.

Adesso metto in votazione tutto l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto.

Art. 9

Il Presidente della Giunta provinciale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti della Commissione provinciale competente per territorio, che risulterà formata da:

- a) *l'assessore provinciale che sovrintende al commercio;*
- b) *un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;*
- c) *un rappresentante delle minoranze del Consiglio provinciale;*
- d) *un rappresentante della Camera di commercio;*
- e) *due rappresentanti dei commercianti;*
- f) *un rappresentante dei pubblici esercenti;*
- g) *un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.*

I membri di cui alle lettere e) e f) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario della Commissione un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.

Ai componenti e al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Anche qui è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 9 che porta: « Il Presidente della Giunta regionale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due commissioni provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

- a) l'assessore regionale che sovrintende al commercio, con funzioni di Presidente;
- b) un assessore provinciale;
- c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;
- d) un rappresentante della Camera di commercio;
- e) due rappresentanti dei commercianti;
- f) un rappresentante dei pubblici esercenti;
- g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

L'assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta e, in caso di assenza del Presidente della commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere e) e f) saranno designati dalle rispettive associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due commissioni un impiegato a carriera direttiva della amministrazione regionale ».

Il resto è uguale al testo di prima.

È aperta la discussione sull'emendamento sostitutivo dell'art. 9. Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta al testo della commissione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 19 voti favorevoli, 17 contrari.

Art. 10

I fondi destinati agli scopi previsti dalla presente legge saranno depositati in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria regionale. Al conto corrente saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dal conto hanno luogo con decreto del Presidente della Giunta provinciale, vistato dal Direttore capo della Ragioneria regionale.

C'è un emendamento sostitutivo: «Allo inizio dell'esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ripartisce i fondi previsti dalla presente legge per metà a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a favore di quelle operanti in provincia di Bolzano.

I fondi così ripartiti saranno depositati in due conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria regionale. Ai due conti correnti saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dai conti hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento emesse dall'assessore che sovrintende al commercio e vistate dal Direttore capo della ragioneria regionale.

È aperta la discussione su questo emendamento. La parola al cons. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Vorrei al riguardo domandare come la Giunta intenda rimediare al seguente stato di fatto. Se bene ricordate, alla scadenza dell'ultima legislatura è stata varata anche una legge di rifinanziamento per questo provvedimento. Lì sono stati stanziati 50 milioni per la provincia di Trento, perchè si diceva che alla provincia di

Bolzano non occorrevano, dato che aveva ancora delle disponibilità. Invece in questa legge di rifinanziamento si prevede la ripartizione a metà, così che la provincia di Bolzano verrebbe a perdere 50 milioni. Io non so come si voglia ovviare a questo stato di fatto.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola all'assessore.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): L'intendimento è quello di non far perdere nulla alla provincia di Bolzano.

Metto in votazione l'emendamento preletto, che è sostitutivo di tutto l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 11 astenuti.

Art. 11

Le somme annualmente disponibili sul conto sono destinate per metà alle imprese, che possono godere dei benefici previsti dalla presente legge, operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella provincia di Bolzano.

L'art. 11 cade, nel senso che è stato già deliberato, che con decreto viene ripartito a metà.

Art. 12

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

L'art. 12 cade in quanto nessun potere è stato delegato e quindi non c'è possibilità di ricorso gerarchico alla Giunta regionale.

Art. 13

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

Cade pure questo articolo riguardante il potere sostitutivo.

L'art. 14 che diventa art. 11.

Art. 11 (ex art. 14)

Alla spesa di Lire 200 milioni autorizzata con la presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali di Lire 50 milioni a carico di ciascuno degli esercenti dal 1961 al 1964.

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione l'art. 14 così preletto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12 (ex art. 15)

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Metto in votazione l'urgenza. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Distribuire le schede.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione, i segretari facciano l'appello.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti, 22 voti favorevoli - 13 schede bianche - 2 schede nulle (*).

Sospendiamo la seduta per 5 minuti, poi proseguiamo fino alle ore 14.

(Ore 12)

Ore 12.10

PRESIDENTE: **Punto 2° all'ordine del giorno:** « *Nomina della commissione consiliare per lo studio della riforma dell' art. 10 dello Statuto di autonomia* ».

La Giunta regionale ha proposto una commissione di studio; secondo l'art. 12 del regolamento. L'iniziativa per la nomina della commissione di studio spetta ai consiglieri e alla Giunta. Ora la Giunta ha fatto una proposta, che è la proposta già pronunciata in sede di bilancio, ma anche formalmente inviata, il 31 agosto del 1961, alla Presidenza del Consiglio regionale per il rinnovo della commissione consiliare, che era già stata istituita fin dal 1954. Per stabilire la caratura della commissione in base all'art. 10, occorre l'intesa con i gruppi consiliari. Ora, abbiamo portato la proposta nella riunione dei capigruppo e ne è nato un accordo di massima circa la composizione della commissione incaricata di questo studio, un accordo che si differenzia dalla originaria proposta della Giunta, ma che la Giunta ha accettato. La commissione viene istituita ed è composta di 12 membri rappresentati dai seguenti raggruppamenti consiliari: per la D.C. 3 membri, e sono stati proposti i cons. reg. avv. Odorizzi, Marziani, Ziller. Per la S.V.P. 3 elementi: i cons. reg. dr. Benedikter, l'ing Pupp e il dr. Kapfinger; per il P.S.I. 1 membro: il dr. Raffaelli; per il P.C.I. 1 membro: il cons. Nardin; per il gruppo del P.S.D.I. il prof. Tanas; per il gruppo misto P.L.I. e P.P.T.T. l'assessore Corsini e l'asses-

sore Pruner; il cons. reg. Ceccon per il M.S.I. Quindi la commissione sarebbe composta di 12 membri, i quali rappresentano tutto il Consiglio. Questa è la composizione della commissione, e questa è la proposta che io formulo al Consiglio per la deliberazione che voteremo per alzata di mano. Adesso è aperta la discussione sulla nomina della commissione. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Come il signor Presidente ha già comunicato, la rappresentanza linguistica in questa commissione di 12 membri non è equamente rappresentata dal gruppo linguistico tedesco. Pur tuttavia, per aderire alle richieste proporzionali dei gruppi politici, acconsentiamo a questa composizione della commissione. Volevo però pregarla, chiedendo anche il parere del Consiglio, di voler conglobare in un unico punto dell'ordine del giorno i punti 2 e 3 cioè la nomina della commissione e la mozione dei consiglieri della Giunta di Bolzano, perchè riteniamo che la discussione, sia riguardante la nomina della commissione che il contenuto di questa mozione, sarebbe utile, anche per il fatto che, con una discussione in Consiglio, potrebbe essere data una direttiva, anche se generica, alla commissione stessa. Noi non insistiamo perchè la mozione venga votata adesso, però saremmo disposti a metterla in discussione assieme al punto 2 dell'ordine del giorno. Possiamo poi, dopo una discussione, rinviare la deliberazione sulla stessa, senza fissare un termine preciso.

PRESIDENTE: Volevo solo rispondere che basterà che presentiate la mozione come ordine del giorno, in sede di nomina della commissione. E allora cade la mozione, perchè la mozione come conclusione sarebbe contraddittoria con la nomina della commissione, mentre se presentate un ordine del giorno... È contraddittoria

(*) Vedi Appendice a pag. 47

nel senso che, la Giunta regionale viene invitata a presentare entro un mese una proposta di legge-voto per la modifica dell'art. 10. E qui abbiamo all'ordine del giorno: « Nomina della commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art. 10 ». Va bene che possono studiare la commissione e anche la Giunta regionale, ma c'è un accordo, anzi mi premeva precisare che, pur trattandosi di una commissione consiliare, c'era l'intesa che la presiedesse l'assessore Corsini, per delega del Presidente della Giunta. Adesso il cons. Nardin ha la parola poi il cons. Benedikter.

NARDIN (P.C.I.): Volevo trasformarla in ordine del giorno.

PRESIDENTE: Sì. Dicevo che c'è la possibilità di fare una discussione se presentate un ordine del giorno. Cons. Benedikter, dica.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non vedo la contraddizione tra la nomina della commissione e la discussione della mozione, perchè la mozione potrebbe anche essere modificata nel senso di incaricare, invece della Giunta, incaricare una commissione di affrontare questo compito e di riferire poi entro un termine. Quindi, credo che si possano utilmente abbinare le due cose, per vedere se sia possibile dare un indirizzo alla commissione.

PRESIDENTE: Certo, è quello che sto dicendo. La mozione è quella che è, io non posso metterla in votazione per quello che sarà, intanto non è in votazione adesso nè in argomento. Si tratta ora di deliberare la nomina di una commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art. 10. A questa commissione il Consiglio, nel nominarla, può dare gli indirizzi e le direttive che crede, anche quelle contenute nella sostanza della mozione che vien dopo, nel senso che allora sarà utile proporre

un ordine del giorno di questo contenuto, sul quale facciamo la discussione, perchè è ammissibile anche in sede di nomina prendere una deliberazione e fare un ordine del giorno, e allora il contenuto viene in discussione; ma non si può discutere se affidare alla Giunta o affidare alla commissione l'incarico, perchè si vota prima di tutto per affidare l'incarico alla commissione; se però il Consiglio non è d'accordo, resta in piedi la mozione, che contempla l'incarico alla Giunta.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Sotto questo aspetto si potrebbe anche lasciare così come è. Nominiamo la commissione, modifichiamo la mozione nel senso che, invece di affidare quanto si prevede nella mozione alla Giunta regionale, lo affidiamo alla commissione e discutiamo la mozione.

PRESIDENTE: L'unica differenza è che voi volete fare una votazione su di una mozione invece che su di un ordine del giorno, perchè per la commissione è un ordine del giorno vero e proprio.

La parola all'ass. Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Prendo la parola perchè ormai la discussione è entrata, in parte, anche nel merito della mozione, in quanto ci si domanda se essa sia compatibile o meno con la nomina della commissione consiliare, di questa commissione speciale. Ora, io dovrei fare presente che c'è un'altra contraddizione ancora, secondo me, tra la mozione e la nomina della commissione così come essa è prevista. Non solamente quella del fatto che mentre il Consiglio nomina la commissione e deferisce alla commissione il compito dello studio per affrontare il testo di riforma dell'art. 10, che potrà poi anche

tradursi in un disegno di legge voto, indubbiamente, la mozione chiede che questo venga deferito alla Giunta; c'è anche una contraddizione in quanto, mentre la commissione deve studiare e proporre, sia pure prendendo atto che ormai sono parecchi anni che questo argomento è stato studiato e vagliato, qui addirittura in questa mozione si propone già una soluzione, votando la quale la commissione, inevitabilmente, non sarebbe più commissione di studio, ma sarebbe commissione per la applicazione di quanto nella mozione stessa è previsto. Ora il Consiglio è ben sovrano, può ben anche dire questo, ma è bene che si sappia.

PRESIDENTE: Scusi, non è contraddittoria, perchè evidentemente il Consiglio può farlo. Dicevo solo, che è contraddittoria la delibera perchè, o il Consiglio istituisce un organo consiliare per questo tema e perchè studi e faccia delle proposte, o il Consiglio rettamente, con una mozione, impegna la Giunta a farlo essa, come organo esecutivo di Governo, salvo poi riferire al Consiglio. Una strada e l'altra sono contraddittorie. Se si delibera di dare l'incarico alla commissione non si può deliberare di darlo alla Giunta, a parte che la Giunta ha sempre la possibilità, motu proprio, di fare tutti gli studi che crede e eventualmente di portarli in commissione.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me pare invece che questa contraddizione così stridente non esista, perchè la Giunta con questa mozione viene invitata a presentare al Consiglio, entro un mese, una proposta di legge, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di autonomia. Come fa la Giunta a presentare questa proposta? Fa come vuole, se la studia, incarica dei consulenti estranei al Consiglio, oppure demanda lo stu-

dio, per poi ricavarne i frutti e farli propri, alla commissione che spontaneamente la Giunta aveva già proposto di nominare. Mi pare che contraddizione non ce ne sia nel modo più assoluto. A me poi non importa che i due punti all'ordine del giorno vengano abbinati o meno, tanto meno capisco l'obiezione fatta dall'ass. Corsini, il quale vede nell'approvazione della mozione una precostituzione di via, che si dovrebbe seguire. Ora, la mozione chiede che venga proposta una riforma sostanziale dell'art. 10, quindi egli dice: se votiamo questa mozione sappiamo già che dobbiamo fare la riforma sostanziale dell'art. 10, mentre la commissione potrebbe anche non farla. Allora si spiegherà meglio o si degherà di spiegarsi in maniera accessibile al mio limitato comprendonio. Evidentemente la commissione è libera di accogliere o non accogliere questa indicazione contenuta nella mozione della Giunta provinciale di Bolzano. Neanche io per esempio son d'accordo di votare così com'è la mozione della Giunta provinciale di Bolzano e per due ragioni che anticipo, così non dovrò intervenire dopo. Intanto perchè, a mio modesto avviso, allo stato degli atti si può pensare e a una riforma dell'art. 10, come abbiamo già pensato e deliberato, in maniera diversa, cioè fare un'altra proposta di riforma dell'art. 10, diversa da quella che abbiamo fatto, come possiamo anche esaminare la proposta di emanazione di norme di attuazione, che rendano applicabile in maniera certa, chiara, conveniente alla Regione, l'art. 10 lasciato così com'è. In secondo luogo non l'approverei così com'è, perchè c'è una indicazione limitativa, dovuta probabilmente a una dimenticanza, che però potrebbe diventare grave, quando dice che « si deve assicurare effettivamente e senza possibilità di frustrare in sede burocratica e contenziosa la fornitura gratuita per servizi pubblici », e si dimentica l'altra dizione, « qualsiasi altro pubblico inte-

resse » che è di potenziale amplissima portata. Almeno noi, — dico noi come Regione, perchè mi pare che su questo c'è una specie di unanimità, — tendiamo ad allargare il più possibile il campo del pubblico interesse, in modo da poter allargare anche il diagramma di utilizzazione. Quindi lo approverei soltanto previa discussione su una modifica. Detto questo in merito alla mozione, ripeto però che non vedo la contraddizione denunciata fra le due cose: nomina della commissione per lo studio della « eventuale », direi, riforma dell'art. 10, e votazione di questa mozione con le debite riserve che ho già fatto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Neanche io, signor Presidente, vedo possibilità di contraddizione in quanto è stato finora esposto, vedo invece possibilità di preoccupazione, quanto meno in me, perchè tale contraddittorietà viene sottolineata dall'assessore competente. Il fatto cioè che qui si dica: guardate, la nomina della commissione è una cosa che non ha nulla a che fare con il merito della questione, e pertanto la mozione dei componenti della Giunta provinciale di Bolzano è un qualche cosa che verrà preso in esame successivamente, nel momento in cui la commissione esaminerà il da farsi e gli orientamenti necessari per risolvere il problema, un'affermazione di questa natura mi preoccupa notevolmente, perchè io invece sono esattamente dell'opinione opposta. Si tratta fin da questo momento di mettersi d'accordo su quello che farà la commissione, perchè il fatto che esista una commissione disancorata, obiettivata nel tempo e nello spazio, che non deve tenere presente nessuna stella polare per la rotta del suo vascello, mi preoccupa fortemente, perchè so che cosa

significa lavorare in questa direzione e senza questa guida. A me non interessa niente che questa commissione, per un giorno, un'ora o un anno studi in astratto tutte le possibilità teorico-pratiche di applicare o meno l'articolo 10; a me interessa che questa commissione trovi il modo di applicare l'art. 10 nell'interesse della Regione e nello spirito nel quale l'art. 10 è stato votato dalla Costituente. Tutte le cosiddette esercitazioni obiettive, dottrinarie, scientifiche, onde giostrare attorno al cadavere di questo articolo pugnalato fino dal nascere da chi non lo voleva, mi fanno molto di convergenza parallela con le società idroelettriche, che amano molto anch'esse le discussioni teoriche sull'art. 10, ma non vogliono affatto che venga applicato in concreto, se non nel testo attuale in qualsiasi altro testo, quello che l'art. 10 prevedeva a favore delle nostre popolazioni, a favore della Regione, a favore di una democratizzazione del settore idroelettrico regionale. Sono preoccupazioni infondate, sono preoccupazioni che nascono da unilaterali previsioni senza precedenti? No, noi li abbiamo i precedenti, abbiamo già assistito ad uno studio obiettivo e scientifico a proposito della questione della Ponale, lo studio obiettivo e scientifico è stato lo studio che coincide con le conclusioni alle quali sono arrivate le società idroelettriche, e quindi propinare come risultato per l'operazione Ponale esattamente la posizione rinunciataria, negativa, che su questo tema ovviamente prende un determinato settore delle forze che operano nella nostra Regione, è buttare via i soldi per le consulenze, ed è soprattutto portare un altro mattone alla già difficile costruzione di una economia moderna nel settore idroelettrico regionale. La obbiettività di lavoro, disancorata dalla situazione reale e da quelli che erano veramente i propositi del costituente, può portare alle tragedie tipo Mol-

veno, tipo S.I.S.M., anche qui confortate da una serie di pareri obiettivi e di studi diligenti, per i quali non abbiamo tirato fuori un ragno dal buco. Ancora una volta bisognerà dire, ed è strano che si debba dirlo qui, che è la politica che indirizza la tecnica, e non la tecnica che indirizza la politica. Noi abbiamo, come Consiglio regionale, una precisa posizione: lo Statuto regionale, i lavori della Costituente, il frutto di anni di studio, in base ai quali era previsto per la Regione un beneficio. Si è detto per anni che il 10%, il 6%, tutte le cose previste nell'art. 10 sono in questa formulazione inaccettabili. Bene, troviamo, se volete, se vogliamo, un'altra formulazione, ma salvo quello spirito, non per tradire quello spirito. Siamo sempre come Consiglio regionale d'accordo che l'art. 10 ha quei fini, ed è uno strumento a quegli effetti? Se siamo sempre su questa base, se abbiamo sempre questo indirizzo politico, dobbiamo pretendere che la commissione lavori nel quadro di questo spirito e per giungere a quegli indirizzi. Non possiamo riconoscere infatti possibilità che la commissione si disancori da questi principi, si disancori da questi indirizzi, per giungere a conclusioni opposte a quelle a cui vuole arrivare la nostra gente, a cui ha voluto arrivare il testo della legislazione regionale. Si potrà dire che fino da adesso non sappiamo quali saranno le conclusioni a cui arriverà la commissione; è proprio questo che io combatto. Io voglio sapere fin da adesso che la commissione si batterà per realizzare fino in fondo, fino all'ultimo Kwh, il beneficio di energia che alla Regione spetta; la commissione ha tutte le latitudini di potere che vuole per arrivare a questo obiettivo, attraverso una serie di attività istruttorie che veramente possono essere gelosa competenza della commissione, e nella quale io non metto mano e non metto becco,

ma voglio essere sicuro che questa commissione mira a quella stella polare, si dirige in quella direzione. Io non ho nessuna fiducia, altrimenti, che si possa fra un anno arrivare a delle conclusioni positive per quello che riguarda l'eventuale riforma dell'art. 10; voglio essere sicuro che si trovino delle forme tecniche, se volete, ma che obbediscano a questa precisa volontà, altrimenti siamo d'accapo.

Io ricordo, e finisco qui, la riunione roveretana a proposito della Ponale. Alla presenza dei due consigli comunali l'assessore competente è venuto a dirci che si studierà, che si vedrà; c'erano i consigli comunali che si erano pronunciati all'unanimità su una determinata soluzione, l'assessore ci ha detto che la Giunta regionale si riservava di esaminare e di studiare il frutto di questi esami e di questi pensieri, è stata una dichiarazione contro la volontà dei consigli comunali. Non voglio che si ripeta la stessa cosa qui, dove tutti noi diciamo di essere per una riforma dell'art. 10, dove quasi tutti diciamo che bisogna trovare il modo nel quale la preziosa energia affluisca dove deve affluire, e ci troviamo poi fra qualche tempo di fronte a una perizia, a una pseudo perizia, a qualsiasi cosa che la diavoleria delle società idroelettriche possa inventare, e poi si dica che ci siamo sbagliati, che eravamo degli illusi e che quindi l'art. 10 non sarà mai nè in questa nè in altre forme applicabile, e se mai un po' di soldi soltanto si potrà avere. Del resto le società idroelettriche hanno già messo le mani avanti, basta leggere i tre articoli recentemente pubblicati sull'« Alto Adige », che dimostrano chiaramente con quale spirito le società idroelettriche ci aspettano al varco della riforma dell'art. 10. Ecco perchè, colleghi, io penso che la questione sia troppo seria per potersene lavare le mani, abbandonando il corso di ogni decisione, anche interlocutoria o anche solo

consultiva, alla commissione. La guerra, diceva qualcuno, è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai militari. Bene, anche la politica è una cosa troppo seria per lasciarla fare solo alla tecnica o alla cosiddetta tecnica.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Io non risponderò a tutto quello che ha detto adesso il signor cons. Canestrini, anche se il mio carattere personale non è meno focoso di quello di lui, ma, per rispetto al Consiglio, voglio rimanere esclusivamente a quelli che sono i temi. Io nel precedente intervento mi sono limitato a far notare che, nel momento in cui il Consiglio regionale approvasse o questo testo come mozione, o questo testo come ordine del giorno, indipendentemente dal fatto se l'elaborazione del testo di riforma della legge verrà fatto dalla commissione o dalla Giunta, il Consiglio regionale approverebbe già una soluzione sulla quale la commissione, se vuole essere, come deve essere, deferente alla volontà del Consiglio, dovrà inevitabilmente porsi. Questa soluzione è quella che è qui configurata nel dispositivo della delibera, dove si dice che bisogna promuovere una riforma sostanziale dell'art. 10, e questo sta bene cons. Raffaelli, lei per primo ha notato che c'è l'unanimità nel Consiglio regionale a voler effettivamente far sì che questo art. 10 abbia una traduzione e una applicazione concreta e di maggior vantaggio possibile. Ma non dice soltanto questo il testo della mozione, dice anche che questa riforma sostanziale deve essere orientata nel senso di assicurare effettivamente e senza possibilità di frustrare in sede burocratica o contenziosa la fornitura gratuita per servizi pubblici ed a prezzo corrispondente al costo. Accettiamo, se questa è

la volontà del Consiglio, anche questa strada; devo dire però che le precedenti commissioni si erano poste nell'indirizzo della monetizzazione dei diritti derivanti dall'art. 10. È evidente che se la commissione nasce con questo impegno presentato e accettato dal Consiglio, come è contenuto in questa mozione, dovrà immediatamente abbandonare tutto quello che è il problema della monetizzazione dei diritti di cui all'art. 10 e ricercare soltanto le soluzioni tecniche perchè si possa fruire, almeno per la parte riguardante la fornitura gratuita, fruire della fornitura in natura e non in monetizzazione. È questa la volontà del Consiglio, ma io penso che dovrebbe qui eventualmente essere discussa, affinché la commissione di studio non nasca invece che come commissione di studio per la riforma dell'art. 10, come una commissione di studio alla quale il Consiglio ha detto: tu abbandoni tutto questo settore di indagini e di studi e affronti soltanto questo. Se tale è la volontà del Consiglio la commissione la accetterà. Ma questo volevo mettere in rilievo, il che non ha niente a che fare, cons. Canestrini, con gli studi tecnici De Pol, dei quali aspettiamo ancora la confutazione in sede tecnica, che non può esser quella dell'on. Ballardini che dice: io vi assicuro che l'operazione è conveniente; non ha niente a che fare sulla mancata riforma dell'articolo sostanziale, dello art. 10, che è stata riconosciuta volontà di tutti dal cons. Raffaelli, e non ha niente a che fare contro questa battaglia dei mulini a vento, che lei va conducendo dal Brennero ad Ala esclusivamente a favore suo e del suo partito.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler. La mozione è stata modificata e parla di commissione, per cui...

KESSLER (Presidente G.P. - Trento - D.C.): Allora l'intervento potrebbe essere an-

che ultroneo, comunque almeno una osservazione mi permetterò di fare. La volevo fare al cons. Canestrini, volendogli fare osservare che il suo atteggiamento e soprattutto le sue parole mi pare siano state quanto meno poco riguardose nei confronti dei colleghi del Consiglio e soprattutto nei confronti di quelli — e io non sarò fra quelli — che andranno eventualmente a far parte di quella commissione prevista al punto 2, in quanto che il cons. Canestrini ha voluto ancora già ante litteram, a priori affermare che certamente quella commissione non possederà quello spirito dello Statuto che lui possiede. Sì, lei cons. Canestrini ha detto che prima vuole essere garantito che la commissione abbia quel certo spirito di interpretare lo Statuto ecc. Ma, dico, io penso che tutti i colleghi qui, a cominciare da lei e lasciando per ultimo me, tutti abbiano lo spirito di esaminare lo Statuto, tenendo conto degli interessi e dei diritti che lo Statuto gli può dare. Quindi non mi pare che sia molto cortese da parte sua fare affermazioni di questo genere.

CANESTRINI (P.C.I.): Chiedo la parola per fatto personale.

KESSLER (Presidente G. P. - Trento - D.C.): Sì, adesso rettifica ma intanto l'ha detto.

CANESTRINI (P.C.I.): Sentiremo il nastro.

KESSLER (Presidente G.P. - Trento - D.C.): D'altra parte mi pare strano, e non è giusto, quando lei afferma che non si può lasciare alla commissione questa guerra così difficile. Ma chi lo dice? Se la commissione la facciamo, la fa il Consiglio, il domino sarà sempre il Consiglio, come nel costituirlo così nel revocarla, se domani riterrà di doverla revocare, e in ogni caso nessuna decisione

spetta a questa commissione. La commissione è definita commissione di studio; studierà e porterà al Consiglio e sarà il Consiglio ad adottare le decisioni che possono essere di accoglimento dei suggerimenti eventuali della commissione, come pure di rigetto. Quindi da questo punto di vista, non mi pare esatto neanche quello che ha detto. Per l'altro aspetto, a me pare di dover condividere la tesi del Presidente del Consiglio, che almeno parzialmente e potenzialmente ci sia, potenzialmente almeno, una contraddizione fra quello che è il punto 2 dell'ordine del giorno e il punto 3, mi pare che si debba ammettere questo, perchè non c'è dubbio, i due punti e i due atti hanno una parte comune come fine. Il punto 2 si prefigge di costituire una commissione per la modifica, per studiare la modifica dell'art. 10, e lo stesso scopo se lo prefigge anche la mozione presentata dai consiglieri della S.V.P. Fino qui sono d'accordo che non c'è contraddizione, in quanto tutti e due gli atti tendono allo stesso scopo, senonchè lo schema di mozione presentato, oltre a questo vorrebbe far deliberare il Consiglio, non solo sulla modifica, ma anche sulla modifica in un certo senso o in una certa direzione dell'art. 10. Questo evidentemente non è il contenuto del punto 2 dell'ordine del giorno, e nel merito io condivido quello che ha detto Raffaelli, che fra il resto non è neanche condivisibile, perchè la modifica dell'art. 10 tutti la vogliamo, però non c'è dubbio che possono esserci le direzioni esposte nella mozione della S.V.P., ma possono evidentemente essercene altre, io non le so, ma possono esserci anche altri traguardi ai quali la commissione può arrivare. Quindi, almeno da questo punto di vista, mi pare giusto il discorso del Presidente, il quale dice: signori, vogliamo deferire lo studio della modifica dell'art. 10 a una commissione consiliare? In questo caso la commissione consiliare deve

avere libertà. Ha l'incarico del Consiglio, si può anche stabilire un termine in cui deve rassegnare al Consiglio quella che è la sua conclusione di studio, ma se si dà l'incarico a una commissione consiliare, nella quale sono rappresentati tutti gli schieramenti politici, allora diamo anche la libertà per studiare fino che vuole, cioè non dobbiamo a priori, come mi pareva volesse il cons. Canestrini, sapere a che punti arriverà la commissione perchè facciamo a meno di farla la commissione, se sappiamo a priori dove arriverà. Affidiamo a questa commissione lo studio della modifica, se lo riteniamo opportuno noi, come Consiglio, stabiliamo anche un termine perentorio entro il quale la commissione deve rassegnare il suo elaborato, ma in questo caso, evidentemente, non possiamo contemporaneamente dare alla Giunta regionale l'incarico di predisporre un disegno di legge in una certa direzione, perchè può darsi che la commissione di studio pervenga alle stesse conclusioni a cui vuol pervenire la mozione presentata, ma può darsi anche che no. Quindi io dico che, se noi approvassimo successivamente o contemporaneamente anche la mozione, in un qualche senso limiteremo quella che è la possibilità di studio e soprattutto di conclusioni che la commissione consiliare avrebbe. Da questo punto di vista, e non per altri motivi, io sono dell'opinione che la mozione della S.V.P. potrebbe essere ritirata nel momento in cui si costituisse questa commissione di studio nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, ed eventualmente assegnare, se il Consiglio lo ritiene opportuno, un termine perentorio, in maniera tale che il dominus di questa vicenda rimane sempre il Consiglio, e non solo per quanto riguarda il merito, ma anche per quanto riguarda la procedura, cioè per quanto riguarda il tempo eventuale. Se il Consiglio teme che la commissione porti troppo

in lungo stabiliamo un termine, dopo di che vedrete che il Consiglio sarà anche libero di revocare la commissione e di ripresentare una mozione, sia come quella della S.V.P. o sia anche diversa. Perciò mi pare di dover, concludendo, condividere quello che è stato il punto di vista espresso dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Signori,...

CANESTRINI (P.C.I.): Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: Per fatto personale, la parola al cons. Canestrini;

CANESTRINI (P.C.I.): È ormai diventato un luogo comune che i comunisti parlano in modo maleducato, però direi che questa volta non è stato centrato l'appunto, perchè io ho detto esattamente viceversa, — basterebbe risentire il nastro se avessimo tempo, potremmo persino prenderci questa soddisfazione, — di quello che mi mette in bocca il collega Kessler. Io ho detto che, a prescindere da quella che è la volontà, da quella che è la tendenza, da quello che è il singolo spirito con cui ognuno dei membri della commissione si accinge in questo gravoso lavoro, bisogna che il Consiglio fin d'ora segni la strada attraverso la quale la commissione stessa deve muoversi, non per sfiducia verso la commissione ma perchè io dicevo che è perfettamente inutile che a 12 anni, a 13 anni dalla legge costituzionale nella quale l'art. 10 è compreso, si ricominci ora a ridiscutere di lana caprina, e cioè di una serie di cose che al Consiglio non interessano più, se è vero che in questo momento finalmente siamo tutti d'accordo che ci interessa la realizzazione pratica dell'art. 10. Ad esempio questa commissione, l'osservazione dell'as-

sessore competente è esatta, questa commissione deve prendere in considerazione anche la possibilità di monetizzazione o meno? Io dicevo dell'appunto che mi è stato qui mosso e delle frasi che non sono state giudicate felici; per esempio, che bisogna che il Consiglio, non per sfiducia verso la commissione, ma per tracciare le linee maestre rispetto al suo lavoro, dica che questa strada è inutile seguirla, che questa strada non ci interessa più, che ci interessa un'altra strada. È questo offendere i membri della commissione? Evidentemente no, è questo invece segnare come volontà politica del Consiglio una via alla quale, sissignori, io ho detto che voglio si arrivi attraverso una determinata strada, libera per la commissione, ma a una stazione che sappiamo fino adesso quale deve essere indicata, cioè la realizzazione nella forma della mozione o in un'altra, ma non in monetizzazione dell'art. 10. Libera, ho detto, la commissione di scegliere le strade tecniche che vorrà, ma, respice finem, la stella polare sia la realizzazione concreta e in natura dell'articolo 10. Io ho finito, signor Presidente, raccogliendo solo di contrabbando in questo mio intervento l'osservazione, mi sembra pertinente, del collega Kessler in merito al termine. Mi pare che nella commissione dei capigruppo il mio collega capogruppo aveva proposto due mesi. Questo è il termine perentorio che noi suggeriamo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi sembra che discutiamo anche sulla mozione, o soltanto sulla...

PRESIDENTE: No, guardate c'è stato il cons. Brugger che è andato fuori argomento. Scusi, consigliere, adesso è in discussione la no-

mina della commissione. I consiglieri possono fare proposte per dare indirizzi alla commissione, ma devono farlo attraverso un ordine del giorno. La mozione resta in piedi, discuteremo dopo la proponibilità o meno. Adesso in questo momento se si vuol dare un indirizzo alla commissione, tale indirizzo va dato attraverso un ordine del giorno che va proposto.

Il cons. Benedikter ha la parola.

BENEDIKTER (S.V.P.): Vorrei allora precisare e chiedere anche una precisazione da parte del Presidente del Consiglio, che il varo della commissione, adesso, in questo momento, non pregiudica il varo di una mozione successiva, nella quale vengono anche dati indirizzi.

PRESIDENTE: Discuteremo per dare indirizzi al Consiglio in qualunque momento, non lo pregiudica questo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Tanto più che la mozione è stata...

PRESIDENTE: No, è inammissibile.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo dovrebbe essere chiaro, perchè dopo non venga fuori la questione di sempre.

PRESIDENTE: Se fra una settimana succede un evento per cui il Consiglio vuole dare un indirizzo alla commissione, nel merito il Consiglio può non darlo o darlo, ma non si devono fare questioni di procedura.

BENEDIKTER (S.V.P.): Insomma che non venga fuori la questione della inammissibilità dopo varata la commissione.

PRESIDENTE: Il sottoscritto non farà questioni di procedura.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dovrebbe essere pacifico questo.

PRESIDENTE: Quello è pacifico, stia pur tranquillo, è pacifico.

BENEDIKTER (S.V.P.): Lei lo ha già comunicato ma mi sembra che non tutti hanno fatto attenzione che la mozione è stata modificata da tutti i firmatari presenti, nel senso di affidare...

KESSLER (Presidente G. P. - Trento - D.C.): Quando sapremo come è stata modificata, potremo dire se è ammissibile o meno.

BENEDIKTER (S.V.P.): La mozione è stata modificata nel senso di affidare alla commissione...

KESSLER (Presidente G. P. - Trento - D.C.): Allora sì è ammissibile!

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi lasci parlare! ...nel senso di affidare alla commissione il compito che era previsto fosse affidato alla Giunta, perchè ritenevamo che forse, affidata alla Giunta, la cosa potesse essere effettuata anche con maggiore rapidità; comunque esiste questa modifica. Quindi mi riservo di intervenire circa il compito della commissione, circa l'indirizzo da dare alla commissione e circa una espressione di volontà che il Consiglio dovrebbe fare in questo momento, sulla questione dell'art. 10, di intervenire al successivo punto dell'ordine del giorno. Però vorrei dire una cosa: se, come sembra, la commissione, dopo tanti anni di studio, ha concluso con una proposta di riforma, la quale ultima oggi nella convinzione generale, è considerata inadeguata, se la commissione dovesse avere soltanto il compito ulteriore di studio senza un preciso

indirizzo, personalmente mi dimetto subito dalla commissione, prima ancora che sia formata.

PRESIDENTE: Per facilitare la discussione adesso, chiudiamo questa questione. Se ci sono proposte di indirizzo, presentate un ordine del giorno, altrimenti restano puramente raccomandazioni; ognuno può fare raccomandazioni.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Penso che perdere qualche momento per chiarirci le idee anche prima della nomina della commissione, sulla quale penso siamo tutti d'accordo, non sia male, perchè sarebbe invece male, per ragioni formali, precludersi la possibilità di dar vita a questa commissione, possibilmente con le idee rispettive, quindi anche diverse, ma chiare a chi le ha e a chi le deve conoscere. Ora siccome qui dentro si è praticamente, se pur per vie traverse, entrati nel merito, mi pare che sia il caso di aggiungere qualche cosa circa il punto di vista del mio gruppo. È stato chiesto, — e questo è stato uno dei punti di contesa, diciamo, — che la commissione abbia già un indirizzo dato dal Consiglio; l'ha chiesto in maniera molto esplicita il consigliere Canestrini. L'assessore Corsini parte dal punto di vista esattamente opposto e dice: no, la commissione deve essere libera, deve essere una commissione di studio libera di infilare qualunque strada ritenga sia la più utile. Io aggiungo ancora una cosa: sono stato per un quadriennio membro di una commissione di studio analoga, della quale non vorrei, per mio conto, che si ripetesse l'esperienza. Cioè oggi, accettando la proposta della commissione fatta dalla Giunta, o direi più esattamente accettando dalla Giunta una proposta che noi stessi avevamo fatto qualche mese fa, sia pure in maniera non formale, intendiamo evidente-

mente riferirci ad una futura commissione che lavori in direzione nuova e diversa da quella seguita dalla commissione precedente. Se non abbiamo altri meriti come gruppo, abbiamo modestamente quello di aver detto chiaro per primi che quella votazione unanime, alla quale avevamo partecipato e che aveva per oggetto una proposta di modifica dell'art. 10, non ci soddisfaceva più e non ci sembrava più adeguata alle esigenze. L'abbiamo confessato e penso che nessuno arrossisca se confessa di aver superato quel punto di vista. Quindi evidentemente oggi dobbiamo ammettere di essere arrivati attraverso le varie esperienze negative ad uno stadio nuovo, perlomeno di maggiore scetticismo nei confronti della possibilità di ottenere una rapida e soddisfacente soluzione del tema. Tuttavia sappiamo con maggiore urgenza e con maggiore sensibilità, direi, dovuta ai vari fatti che si sono verificati, non ultimo l'entrata in vigore del provvedimento C.I.P., sappiamo che dobbiamo, per rispondere alle esigenze delle nostre popolazioni, dobbiamo trovare una via di uscita. Che la preferenza decisa, netta, sia, anche da parte nostra, per l'applicazione dell'art. 10 così come era stato concepito, cioè per la traduzione in atto degli obblighi di fornitura di energia, che la preferenza sia questa non c'è dubbio, è netta, è nettissima anche da parte nostra. Io non arriverei però al punto di fissarla come un dato, come un *respice finem*, come ha detto Canestrini, al quale si deve comunque arrivare chiudendo ogni altra strada, perchè? Proprio perchè l'esperienza negativa ci ha messi sull'attenti. Io faccio un'ipotesi che non posso scartare, e mi piacerebbe poter scartare, faccio l'ipotesi che, illuminati dall'esperienza, illuminati da un'intelligenza maggiore di quella che collettivamente abbiamo avuto in passato, troviamo una formula che ci sembri applicabile praticamente per ottenere in natura l'ener-

gia elettrica, e che questa formula tuttavia si scontri in resistenze che potrebbero essere del Parlamento, che potrebbero essere della maggioranza del Parlamento, che potrebbero essere, e saranno sicuramente, quelle degli idroelettrici e che potrebbero, in ipotesi, essere superiori a tutti i nostri argomenti e ragionamenti, e questo muro di resistenze renda impossibile la acquisizione dell'energia in natura. Accettando la formula proposta dal collega Canestrini ci siamo tagliati una strada, la strada di ripiego, la strada che noi oggi ripudiamo pur avendola unanimemente scelta ieri, cioè quella della monetizzazione. Faccio una altra ipotesi. Troviamo la formula per l'acquisizione in natura, ma per un certo periodo di tempo, per ragioni pratiche che mi pare, a lume di naso, di prevedere già adesso non lievi, per un certo periodo questa applicazione può essere solo parziale. Cioè rispetto al milione di Kwh, supponiamo, che ci spetta, ne possiamo utilizzare 500 mila. Perchè non dobbiamo tener aperta la porta alla trasformazione dei 500 mila residui, o dei 200 mila residui, in altro valore che può essere la moneta? Ecco perchè io dico: non precluderei la strada alla commissione. Se però si vuole, — e se non lo si vuole lo possiamo fare anche noi, — attraverso l'ordine del giorno impegnare la commissione ad avere come stella polare, per abusare ancora di una espressione altrui, il raggiungimento dell'applicazione dell'art. 10 così come è stato fatto, io sono, lo ripeto, noi siamo perfettamente d'accordo, perchè lo scopo è questo, perchè le nostre necessità maggiori sono queste, non sono necessità finanziarie, sono necessità energetiche. Ma qui vedrei più adatto l'ordine del giorno, che è pur esso vincolativo, in maniera però non totale come la mozione. Ripeto, se altri gruppi volessero concordemente esprimere questa stessa preferenza di indirizzo da dare alla commissione,

il gruppo socialista senz'altro sarebbe lieto di associarsi, perchè riconosciamo senza nessuna difficoltà, essendo normalmente ragionevoli, o sforzandosi di esserlo, che una espressione di volontà che parta da tutti i gruppi o dalla maggioranza dei gruppi, ha maggior valore dell'espressione di un desiderio che venga espresso da un gruppo soltanto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter, per la seconda volta.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per chiarire un equivoco; non mi risulta che sia stato presentato un ordine del giorno. Noi non presentiamo un ordine del giorno perchè abbiamo presentata quella mozione che sostituirebbe più efficacemente e con maggior impegno l'ordine del giorno. Però, per chiarire un equivoco che è sorto, questa delibera del Consiglio non aveva in mente di escludere, se l'energia a disposizione dell'utenza civile non veniva tutta effettivamente consumata, che la differenza potesse essere monetizzata, come si dice, cioè liquidata in denaro, nel senso che vediamo la possibilità pratica che quella parte che non può essere consumata, — almeno in un primo tempo, cioè per alcuni anni, perchè poi finirà per essere consumata, — possa essere venduta da colui che è titolare di questo diritto, alla stessa società, la quale finirà per pagare un prezzo, cioè per monetizzarla.

Questo era comunque lo spirito. Se dovesse non essere sufficientemente chiara la dizione, credo che si potrebbe anche completarla.

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Allora mi sembra a questo punto che è rimasto stabilito che, nominata la commissione, si discuterà la mo-

zione presentata dai consiglieri, mi pare prevalentemente della S.V.P., comunque dai consiglieri che fanno parte della Giunta provinciale di Bolzano.

NARDIN (P.C.I.): Che sono poi tutti della S.V.P.

ODORIZZI (D.C.): No, no, in quanto vedo il cons. Ziller e vedo l'avv. Armando Bertorelle tra coloro che hanno firmato la mozione.

NARDIN (P.C.I.): Prestati temporaneamente dalla D.C.

ODORIZZI (D.C.): Ecco. E allora, a questo proposito, mi permetterò forse di dire qualche cosa quando discuteremo la mozione. Restando a ciò che è stato detto fin qui a proposito della commissione che stiamo per nominare e dei suoi compiti, mi pare anzitutto che si debba chiarire una mozione perlomeno imperfetta, che ho creduto di cogliere in quello che è stato detto fin qui. Mi è parso cioè che sia stato affermato che i lavori della precedente commissione si siano conclusi nel senso di abbandonare il concetto del prelievo in natura dell'energia prevista dall'art. 10, e di chiedere il compenso in denaro. Non è esatto questo. Nè la commissione nè il Consiglio regionale, deliberando sulle proposte della commissione, hanno mai rinunciato alla possibilità di ritirare la energia in natura. La commissione e il Consiglio si sono voluti creare, attraverso la proposta di modifica dell'art. 10, una obbligazione alternativa attiva per la Regione, passiva per le società idroelettriche. Attiva nel senso che la scelta spetta alla Regione, prelievo della energia in natura, utilizzazione della energia in natura, se ciò sarà possibile, nei limiti in cui sarà possibile; conser-

vazione dell'energia in denaro ove ciò non sia possibile a scelta della Regione. Ora mi pare di aver capito dalle parole pronunciate dal cons. Canestrini, che egli vorrebbe, e se lo interpreto male mi corregga senz'altro, — venisse stabilito che si arrivi in ogni modo al prelievo e all'utilizzazione in natura dell'energia. È certo che l'energia è un bene che ha dei valori senza dubbio superiori se potuta utilizzare in natura, rispetto alla conversione in denaro, che va fatta con riguardo a determinate premesse economiche. Ma io non accetterei di adottare quest'unico criterio in senso assoluto ed esclusivo, non solo per le ragioni che ha detto il cons. Raffaelli, ma per una terza che mi sembra essenziale.

RAFFAELLI (P.S.I.): Diagramma di utilizzazione.

ODORIZZI (D.C.): Ma naturale! Sono i diagrammi di utilizzazione che dovremmo studiare, e poi, credetelo, dovremmo studiare la situazione di ogni singola centrale. Perché la possibilità di prelievo in natura può dipendere dalla potenza, dalla posizione, dalla ubicazione della centrale, dall'esistenza o meno dei mezzi di trasporto, da un complesso di circostanze, che non sono esercitazioni dialettiche, astratte, di studi fatti sul terreno teorico, — cons. Canestrini — sono constatazioni di situazioni reali, di fatto, con le quali dovremmo misurarci. Ecco perchè a me pare accettabile, in linea di criterio, il principio che si studi senz'altro ancora la possibilità del prelievo in natura; che si vedano se esistono le condizioni perchè ciò avvenga, e come ciò avvenga, nello spirito e nella lettera dell'art. 10. Ma io penso sarebbe assolutamente un errore stabilire il principio che escluda la possibilità di una conversione in moneta di un bene che le garantisca, guardi, io sono certissimo, non po-

tremmo certo in tutti i casi ritirare in natura. Quindi, le considerazioni che ha fatto il cons. Raffaelli sono accettabili. Si dica: miri la commissione prevalentemente a quella che è l'applicazione anche letterale dell'art. 10, nel suo spirito, perchè se questo è conseguibile, se c'è un metodo di attuazione in natura dobbiamo salutarlo entusiasticamente. Noi non siamo riusciti a trovarlo questo metodo; se qualcuno riesce a trovarlo, noi lo saluteremo veramente entusiasticamente, perchè siamo convinti che quello sia il migliore modo di applicazione, nell'interesse generale della nostra economia e delle categorie che l'art. 10 ha voluto favorire. Ma si lasci alla commissione, data questa finalità, il concludere anche eventualmente in quell'altro senso, perlomeno nei casi in cui obiettivamente, considerata la situazione così come è nel mondo fisico della produzione della energia elettrica, fosse necessario ottenere la conversione in denaro dell'energia di spettanza della Regione. E ripeto, per la conoscenza esatta del lavoro e della fatica condotti fin qui, che al prelievo di natura nè la commissione nè il Consiglio hanno mai rinunciato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Tutto sta bene quanto detto sinora, però dobbiamo chiederci perchè noi oggi siamo chiamati a nominare una commissione di studio per la riforma dell'art. 10. Evidentemente si è arrivati a questa proposta, cioè alla nomina di questa commissione, perchè ci si è accorti che si deve cambiare qualche cosa di quanto è avvenuto sinora. Infatti se ci si dovesse soltanto fermare al quesito se convenga riformare l'art. 10 soltanto nel senso di lasciare aperta la porta alla monetizzazione per tutti quei Kw che la Regione praticamente non ritira, o a titolo gratuito o a prezzo di costo, non

occorrerebbe nominare un'apposita commissione, perchè basterebbe accettare quanto il Consiglio ebbe a suo tempo ad approvare, cioè quella proposta di modifica nel senso di introdurre la formula della monetizzazione in aggiunta alle norme attualmente formanti l'art. 10. Evidentemente noi, per la situazione creatasi in Regione, specie in questi ultimi tempi, a proposito del provvedimento governativo relativo alla cosiddetta unificazione tariffale e a tutto il movimento che è intervenuto in seno all'opinione pubblica e tra le categorie economiche, abbiamo avvertito con una certa sensibilità che qualche cosa doveva essere studiato nel senso di portare la Regione in primo luogo a prelevare questa energia, e a titolo gratuito e a prezzo di costo. Quindi lo studio della commissione non dovrà, a mio parere, rivolgersi soltanto alla formula così come è oggi predisposta nell'art. 10 o a eventuali riforme della formula, ma soprattutto agli strumenti che nella Regione possono intervenire per garantire alla Regione la possibilità di prelevare, al di sopra delle obiezioni e dei cavilli delle società idroelettriche, questa energia. Per cui il lavoro della commissione dovrà rivolgersi soprattutto al modo di predisporre questo strumento. Un impegno della Giunta c'è: quello della costituzione dell'ente regionale di elettricità. Ecco che in questo senso il lavoro della commissione deve rivolgersi, perchè altrimenti se continuiamo a dire: lasciamo la porta aperta alla monetizzazione, — e possiamo anche un domani convenire su questo, — dopo non abbiamo nessuno strumento, cioè siamo praticamente inerti, come siamo rimasti tutti questi anni, di fronte alle società idroelettriche, nel senso che non possiamo andare a prelevare questa energia; è evidente perciò che la formula della monetizzazione diventa la norma principale dell'art. 10, cioè il tutto si condensa nella monetizzazione. Invece sappiamo che oggi l'esi-

genza generale, — anche la psicosi è intervenuta in questi ultimi tempi dopo il provvedimento relativo all'unificazione tariffaria, — l'esigenza generale è quella che ci deve portare a attuare l'art. 10, a farlo attuare da parte delle società interessate, sia private che municipalizzate, per poter prelevare quel tanto di energia che l'art. 10 ci assegna. Quindi ecco un settore importante su cui deve lavorare la commissione in accordo con la Giunta, in legame con un impegno preciso che è stato assunto qui, relativo alla costituzione anche dell'ente regionale di elettricità, perchè è questo uno strumento validissimo e essenziale per poter attuare l'art. 10. Quando noi avessimo, grosso modo, consorziato in un ente tutte le società, municipalizzate o consorzi locali, del Trentino e dell'Alto Adige, che praticamente hanno il monopolio della fornitura di energia nella Regione, ecco che noi avremmo uno strumento validissimo per poter ricevere questa energia e poterla anche distribuire. Ci potranno essere dei casi in cui o non si rivela opportuna, o proprio si rivela impossibile questa fornitura di energia da parte delle società alla Regione ai sensi dell'art. 10. In quel caso soltanto, ma proprio come estremo rimedio, come soluzione di ripiego al massimo, non come soluzione fondamentale, può darsi benissimo che la formula della monetizzazione, se arriveremo a quella conclusione, possa andar bene. Ma dobbiamo convincerci che l'art. 10 lo potremo applicare non tanto trasformando articoli e dizioni, quanto predisponendo finalmente quello strumento indispensabile per poter consentire alla Regione, per il bene comune, di attuare questa norma. Questa per esempio è una raccomandazione che io mi sento di fare alla commissione, perchè altrimenti il lavoro della commissione lo cominciamo a fare per compartimenti stagni, qui sì e qui no. La commissione deve nel complesso compiere il suo stu-

dio, se oggi riteniamo che sia necessario, non fossilizzare questo studio alla sola formula giuridica da prevedersi per l'art. 10, ma estenderlo a tutta la politica che in corrispondenza con l'art. 10 la Regione a questo riguardo deve fare. È evidente che l'ente regionale di elettricità ha anche la funzione di promuovere una politica di sviluppo nel campo dell'energia. Questo è un altro campo di interesse, di lavoro e di attività di un futuro ente regionale di elettricità, ma è evidente pure che il nostro studio relativo all'art. 10 deve rivolgersi a predisporre questo strumento che ci consenta di attuarlo. Quindi, eventualmente, la formula della monetizzazione va vista da parte della commissione e del Consiglio come ultima possibilità di ripiego. La formula della monetizzazione noi la dobbiamo vedere soprattutto nella riforma dell'art. 63 dello Statuto, è lì che dobbiamo vederla; possiamo prevederla anche nell'art. 10, per quei Kw per i quali si rende evidente la inopportunità o la impossibilità di utilizzazione, ma soprattutto nello art. 63, per far pagare alle società idroelettriche, in senso aggiornato, quel tanto che è previsto attualmente dall'art. 63 in modo così insufficiente, dati i 10 centesimi stabiliti come massimo nel 1948, che sono veramente un'ironia nel 1961.

PRESIDENTE: Passiamo alla nomina della commissione, secondo le proposte. Cons. Brugger?

BRUGGER (S.V.P.): Un chiarimento per quanto riguarda la commissione. È stata fatta allora ai capigruppo la proposta che la commissione avrebbe dovuto essere presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo sostituto. Ora ritengo che sarebbe da chiedere che, se la commissione è una commissione consultiva e se il Presidente della Giunta non dovesse

farne parte, dovrebbe eleggere essa nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, come avviene in tutte le altre commissioni che sono nominate dal Consiglio regionale. Credo sia necessario specificare questo per non avere poi dei disaccordi o delle perplessità quando la commissione dovesse funzionare.

PRESIDENTE: La presidenza è nominata evidentemente in base all'art. 14. È un accordo politico intervenuto coi capigruppo, venga nominato presidente l'assessore Corsini, che rappresenta il partito liberale oltre che essere assessore. In base all'art. 14 io convocherò la commissione, la quale procederà, a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario. C'è l'accordo — questo è un accordo di natura politica — che venga nominato Presidente l'assessore Corsini.

BRUGGER (S.V.P.): Scusi, io adesso vorrei chiedere ai signori capigruppo se questo accordo è avvenuto o meno. Per conto mio, io vorrei adesso sollevare la questione e chiedere agli altri signori capigruppo se essi ritenevano la comunicazione del Presidente, in base alla lettera della Giunta regionale, come un accordo o meno, perchè prima di nominare la commissione anche questo deve essere chiarito. Se sbaglio io, va bene. Io intanto devo dire che non ritenevo un accordo pacifico che se una commissione viene nominata dal Consiglio, il Presidente sia quello che il Presidente della Giunta regionale nomina in sua sostituzione.

PRESIDENTE: No, questo è stato superato. Abbiamo trovato un accordo nel senso che per fare una caratura che era difficile da fare, l'assessore Corsini entrava anche come rappresentante del partito liberale. Abbiamo due assessori che non entrano come assessori,

ma come consiglieri regionali in rappresentanza dei loro partiti, perchè abbiamo deciso di introdurre nella commissione tutti i partiti rappresentati in Consiglio. Poi abbiamo anche parlato della Presidenza, e abbiamo detto che, essendoci 12 membri dobbiamo dare il voto dirimente in caso di parità di voto, ergo, essendo che la proposta era avvenuta in questo senso dalla Giunta, la Giunta ha detto che almeno il Presidente della commissione sia l'ass. Corsini, venga nominato l'ass. Corsini. Di questo è stato parlato in maniera esplicita mi pare.

Adesso, se al cons. Brugger è sfuggito l'argomento, mi rincresce, ma ne abbiamo discusso.

BRUGGER (S.V.P.): Ma non ci siamo accordati, se non sbaglio.

PRESIDENTE: Ma sì, non vengo qui a fare una proposta senza accordo, ma si immagini!

BRUGGER (S.V.P.): Bè, allora io credo formalmente a una questione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli come capogruppo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Siamo stati chiamati in causa come altri capigruppo e mi pare giusto dire qualche cosa. La prima cosa da dire è che tutti i personaggi pirandelliani, — uno nessuno e centomila, — sono destinati per natura a complicare le cose. È il caso di questa circostanza dell'assessore Corsini che entra come partito liberale, poi entra come assessore in rappresentanza del Presidente della Giunta, ecc. È vero, la proposta originaria della Giunta, se non erro, — e lo dice la lettera della Giunta, — proponeva 7 membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta stessa

che doveva presiedere la commissione. Questo ci è stato detto, perchè la lettera del Presidente della Giunta è stata letta. È altrettanto vero che si è parlato del voto dirimente, del Presidente, ed è stato fatto anche proprio il nome dell'ass. Corsini. È altrettanto certo tuttavia che la commissione, dalla proposta di Giunta a come viene proposta adesso, è cambiata radicalmente, per impuntature che io non ho mai condiviso e non condivido, maggioritarie o proporzionalistiche, da parte del gruppo di lingua tedesca, al quale ha fatto immediatamente seguito il gruppo della D.C., e al quale non abbiamo fatto seguito noi, che avremmo potuto rivendicare almeno un consigliere e mezzo se non due, proporzionalmente. Questo perchè? Perchè abbiamo fin da principio detto e insistito che una commissione di quel tipo poteva benissimo essere fatta da un rappresentante per ogni gruppo, perchè se i gruppi hanno idee in argomento le possono esprimere anche attraverso una sola persona, e non vedo assolutamente, non vedevo ieri e non lo vedo oggi, come la D.C. o la S.V.P. daranno un contributo maggiore per il fatto di avere 3 uomini invece che uno, perchè evidentemente le proposte dovrebbero essere frutto un po' della meditazione e dell'orientamento dei rispettivi gruppi consiliari. Tuttavia, siccome si è fatto richiamo, da parte del dr. Brugger, a diritti sanciti dallo Statuto e dal regolamento, non ci si poteva opporre, ed è venuta fuori quella strana dosatura di 3 per la D.C., 3 per la S.V.P. ed 1 per ciascuno degli altri partiti, che porta la commissione ad essere identica nella struttura alle commissioni legislative del Consiglio di questa legislatura. Ora, non intendo rinnegare niente di quello che è stato concordato in sede di capigruppo. Ho richiamato di proposito la formulazione del tutto diversa dalla commissione rispetto a quella che era stata proposta dalla Giunta, il che dà una certa

base di giustificazione e di liceità, alla discussione della proposta fatta oggi dal consigliere Brugger. Io non me ne scandalizzo. Ripeto, se si vuol richiamare all'accordo pacifico, non contrastato, mezzo sottinteso e mezzo esplicito che c'è stato in sede di capigruppo, per conto nostro non la rinneghiamo, però, ripeto, troveremmo molto più logico e conforme alla consuetudine e ai nostri regolamenti, che una commissione come tutte le altre si desse liberamente la sua presidenza, la sua eventuale vicepresidenza, la segreteria ecc., perchè non vedo poi, se non per ragioni di puro prestigio, che io non capisco,...

KESSLER (Presidente G.P. - Trento - D.C.): Un punto dirimente la Presidenza!

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardate anche sulla questione del voto, signori, io sono stato chiaro anche in sede di commissione. Il voto della commissione, se mi fosse permessa una espressione che qui non è permessa, direi che non vale un fico secco. Perchè in definitiva, se si deve arrivare a delle proposte da inviare per esempio al Parlamento sotto forma di legge-voto, chi darà la sanzione definitiva o la negherà sarà il Consiglio, ed è qui che i rapporti di forza sono esatti, mentre in quella commissione sono fasulli, perchè sono fasulli i 6 contro 6, anche se possono diventare 7 col voto dirimente. Facciamo la proporzionale e torniamo sempre lì. Per me, ripeto, è indifferente. Si resta a quell'intesa di cui dovrebbe rendersi garante, come mi pare si renda garante, il Presidente del Consiglio, e sulla quale, quando è fatta sua, non c'è niente da dire. Accettate come buona e come legittima anche l'osservazione del dr. Brugger? Noi siamo disposti a prenderla in considerazione.

PRESIDENTE: Guardate, signori, pri-

ma di parlare, qui c'è una proposta della Giunta. Se i signori consiglieri vogliono fare proposte in commissione di studio le possono fare e le formuleranno. Qui c'è una proposta della Giunta che è stata inviata a me. Io, per dovere di regolamento, l'ho portata ai capigruppo, i quali l'hanno modificata. Io ho chiesto all'assessore Corsini, in rappresentanza della Giunta, se la Giunta era d'accordo su questa modifica e la Giunta ha detto che era d'accordo. Allora l'intesa dei gruppi è intervenuta e io l'ho portata qui: o c'è questa intesa o non c'è. Se non c'è l'intesa, il punto viene stralciato dall'ordine del giorno, perchè il regolamento dice: il Presidente propone, previa intesa. Se manca l'intesa cade il presupposto, cade la proposta e passiamo all'altro punto all'ordine del giorno.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Allora, se non abbiamo accolto la proposta della Giunta regionale, come è stata fatta in base ad una lettera, la questione credo che cambi. Certamente in quella lettera c'era scritto: il Presidente della Giunta regionale o un suo sostituto quale presidente della commissione. Certo è che il Presidente del Consiglio regionale, in sede di seduta dei capigruppo, aveva detto: il sostituto del Presidente della Giunta regionale sarà l'assessore Corsini. Questo dalla lettera non è risultato.

PRESIDENTE: È superata quella.

BRUGGER (S.V.P.): È stata poi modificata la composizione della commissione, e riteniamo di aver dato anche noi il nostro contributo collaborativo, nel senso che se noi ci fossimo fissati sulla proporzionale, noi dovremmo avere 4 rappresentanti su 12, se i calcoli non sbagliano. Adesso però si comincia a di-

scutare se è una commissione del Consiglio o se è una commissione della Giunta.

PRESIDENTE: Ma no, è una commissione del Consiglio. L'assessore Corsini interviene in rappresentanza del partito liberale, come consigliere. Anche l'avv. Odorizzi è stato nominato come consigliere regionale nella seduta del 1954, poi è stato nominato dalla commissione Presidente, anche se era Presidente della Giunta regionale.

BRUGGER (S.V.P.): Va bene, allora di questo io prendo conoscenza. Nel caso specifico c'è: la Giunta regionale nomina il Presidente alla commissione consiliare.

PRESIDENTE: No, guardate, non è la Giunta regionale. La Giunta regionale aveva fatto una proposta che ho qui: la commissione sia composta da un Presidente, nella persona del Presidente della Giunta o per esso dall'assessore competente, da due rappresentanti del gruppo linguistico tedesco, da un rappresentante i gruppi di minoranza, da tre rappresentanti i gruppi dell'attuale convergenza. Questa è la proposta originaria. Poi nella discussione evidentemente ci siamo portati su una nuova proposta, non ce l'ho qui scritta perchè l'avevamo concordata a voce nella discussione, e cioè: essendo una commissione consiliare, dovremmo tener conto, secondo l'art. 10 del regolamento, della proporzionale dei gruppi linguistici e dei gruppi consiliari, perchè oltre la rappresentanza linguistica, c'è la rappresentanza proporzionale dei gruppi, cioè la consistenza politica del gruppo. Abbiamo visto che non è possibile arrivare ad un accordo senza riuscire a concentrare le rappresentanze, e abbiamo fatto una distribuzione che non è esattamente conforme al regolamento, perchè, secondo il regolamento, occorre, se lei si ricorda,

2 rappresentanti su 7, poi abbiamo fatto 3 su 9 e poi 4 su 12. Però, piuttosto di escludere le minoranze che non erano rappresentate, lei si è detto d'accordo su 3, la D.C. su 3 e gli altri uno per ciascuno. Poi abbiamo fatto una proposta, io almeno ho fatto una proposta; siccome nessuno mi ha detto di no, io l'ho interpretata come assenso. Avevo proposto che la Presidenza fosse data al cons. regionale Corsini, rappresentante del partito liberale, che per caso è assessore, ma potrebbe anche non esserlo. Anche il dr. Pruner è assessore, ma entra in rappresentanza del P.P.T.T. Quindi vi sono 2 assessori regionali nella commissione. La commissione è una commissione consiliare. Quindi, se i capigruppo accettano questa proposta, che è un accordo politico fra le parti, di nominare il cons. Corsini Presidente della commissione, poi la commissione resta regolata dalle norme successive dell'art. 10. Avrò un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, le regole della votazione, i processi verbali, la segreteria ecc.; è un accordo politico quello di dire: siamo d'accordo che venga nominato il cons. reg. Prof. Corsini. Il fatto è adesso che dovete dirmi se, quella che per me era un'intesa, lo è o non lo è. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Guardi, fino a che discutiamo, — mi correggano i signori colleghi capigruppo degli altri partiti, — per trovare un'intesa nell'ambito di quanto propone la Giunta regionale, la cosa è una, però ritengo che, quando incominciamo a considerare sia la consistenza etnica della commissione, sia anche le rappresentanze delle minoranze abbiano sorpassato il limite di quanto ci era stato prefisso dalla lettera della Giunta regionale. Poi è giusto quello che è stato detto: il Presidente sarà il sostituto del Presidente della Giunta regionale. Ora, io non ho diritto

di concordare la Presidenza in una commissione di questo genere, per il fatto che la commissione stessa, avendo questa caratura, si dovrebbe esprimere sul chi eleggere come Presidente o meno. Io pregherei in avvenire, soltanto perchè le questioni non ritornino di nuovo complicate, che anche nelle sedute dei capigruppo si faccia un verbale.

PRESIDENTE: Soltanto che quando si discute in materia anche delegata, sono gli stessi capigruppo che desiderano la riunione riservata. Dunque guardi, lei poteva anche dire: mi riservo di consultare il mio gruppo. Quando il capogruppo mi dice: sono d'accordo su questo, — lo disse il capogruppo della D.C., poi c'è Tanas del P.S.D.I., Pruner del P.P.T.T., in rappresentanza del gruppo misto era venuto il cons. Corsini, Nardin per il P.C.I., Ceccon era assente e poi mi ha telefonato che era d'accordo, c'è tutto il Consiglio in pratica, — quando questo accordo c'è, in definitiva è un accordo che impegna i membri delle commissioni, ma io penso che i capigruppo impegnino i loro consiglieri, perchè è inutile altrimenti che vengano. Mi dicano: io riporto la proposta in gruppo e le saprò dare una risposta. Lei poi mi ha fatto la proposta di tre; guardi, stamattina ho avuto la conferma dei suoi tre e ho avuto la conferma anche da quelli della D.C., ma non ho avuta nessuna riserva circa la Presidenza. Può essere nato un equivoco, ma guardi che nell'equivoco era rimasto lei, forse, in questo caso non io. Io ero perfettamente a conoscenza che l'intesa ci fosse. La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Mi sembra doveroso da parte mia, quale rappresentante del gruppo in quella riunione, di confermare pienamente quella che è stata l'impostazione data dal Presidente del Consiglio; e di confermare che le

proposte che il Presidente del Consiglio di voler stralciare il punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger e dopo chiudiamo.

BRUGGER (S.V.P.): Io ritengo che sia doveroso anche chiarire che il collega Segnana può aver visto la cosa in un modo diverso da quello in cui l'ho vista io e qualcun altro, per il fatto che noi, riguardo alla Presidenza e alla Vicepresidenza, abbiamo avuto notizia quando si leggeva la lettera.

Si parlava poi che, caso mai...

PRESIDENTE: Quale lettera?

BRUGGER (S.V.P.): La lettera della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Della riunione, all'inizio.

BRUGGER (S.V.P.): Della riunione, all'inizio, sì. E poi si era modificata la consistenza della commissione, signor Presidente, ma io non mi ricordo che sia avvenuta un'intesa riguardo alla Presidenza. Io non so se abbia dormito o meno, ma non mi ricordo che questa richiesta sia stata fatta ai capigruppo. Si presumeva che il cons. Corsini sostituisse il Presidente, per il fatto che lo si poteva desumere dalla lettera. Per conto mio non vuol dire che, per non avere dichiarato di sì o di no, sia venuta un'intesa.

PRESIDENTE: Lei è in questa convinzione, ma comunque questa proposta va, secondo le formulazioni fatte? Altrimenti lo dica e noi faremo una riunione di capigruppo, porteremo la prossima volta il verbale stenografico. Ci sono qui 7 capigruppo, l'unico che non ha

sentito è lei su questa materia. Ora, dico, tante volte si fuma e si fa chiasso anche nelle riunioni dei capigruppo e può darsi che sfugga anche una proposta, ma essendo che abbiamo modificato la proposta originaria della Giunta, che era diversa, si è arrivati a un compromesso della soluzione; questo compromesso è quella proposta che è uscita. È un compromesso, evidentemente. La Giunta è stata d'accordo di accettare il compromesso, perchè la proposta è sua. Signori, se voi volete fare un'altra proposta siete liberi di farla. L'iniziativa spetta ai consiglieri e alla Giunta. Ad ogni modo adesso possiamo passare ai voti? Lei conferma l'intesa o non la conferma sul Presidente?

BRUGGER (S.V.P.): Non la confermo.


PRESIDENTE: Non la conferma, allora è ritirato l'ordine del giorno. Lo ritiro perchè è una questione mia personale, del Presidente.

CANESTRINI (P.C.I.): È una cosa delicata, non si può decidere sul tamburo così, spendiamo 10 minuti.

PRESIDENTE: No, la ritiro. Devo pur farla vedere ai capigruppo, perchè, insomma, non si può portare qui in Consiglio una proposta di questo genere e poi dire che non si è d'accordo. Si poteva anche dirlo prima, a parte il fatto che è un'ora che si discute. L'intesa non c'è. Rinviamo a martedì alle ore 10.

(Ore 13.45).

APPENDICE



« NUOVO INCREMENTO
DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1954, N. 14,
E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STESSA ».

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi su prestiti contratti con Istituti di credito dalle piccole imprese commerciali, dalle cooperative di consumo e dai pubblici esercizi, per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole imprese commerciali e le cooperative di consumo in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio a sensi del R. D. L. 16-12-1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P. S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcolici.

I benefici possono essere estesi altresì ai titolari di alberghi e pensioni per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, bar e caffè.

Non possono essere concesse agevolazioni nè per il miglioramento di attrezzature fisse e mobili che già abbiano goduto per gli stessi lavori di provvidenze statali, regionali o provinciali, nè per le spese di primo impianto, nè per quelle relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Art. 3

Agli effetti della presente legge per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare o i cui contitolari risultano aver diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per gli esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni. Nel computo dei tre anni di attività non si

tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P. S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti da limitazioni previste dalla licenza stessa.

La comprova del periodo di attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune in cui l'impresa ha sede.

Le società a r. l. e per azioni, nonché le cooperative di consumo possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di cinque dipendenti stabili, esclusi gli apprendisti.

Art. 4

Il limite massimo nel prestito che può fruire del contributo è stabilito nell'importo di lire 3 milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito tra le varie imprese.

Art. 5

Il contributo è corrisposto sull'ammontare originario e per tutta la durata dei prestiti ed è fissato nella misura del 4,50 per cento annuo per un periodo non superiore a quaranta mesi o nella misura del 3 per cento annuo per un periodo non superiore a sessanta mesi.

Il contributo sarà versato rispettivamente in quadrimestralità o semestralità costanti direttamente agli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nella regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso, delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti, nonché per l'erogazione agli Istituti stessi del contributo regionale.

Art. 7

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'assessore regionale che sovrintende al commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, sarà ridotta l'entità del contributo sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata.

In caso di inadempienza, il contributo viene recuperato secondo le norme del R. D. 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 8

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9.

Con lo stesso decreto l'assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti, un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, nel caso di motivata richiesta potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.

La mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la revoca del contributo concesso.

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

- a) l'assessore regionale che sovrintende al commercio, con funzioni di Presidente;
- b) un assessore provinciale;
- c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;
- d) un rappresentante della Camera di commercio;
- e) due rappresentanti dei commercianti;
- f) un rappresentante dei pubblici esercenti;
- g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

L'assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta, e, in caso di assenza del Presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere e) ed f) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due Commissioni un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti ed al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 10

All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ripartisce i fondi previsti dalla presente legge per metà a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a favore di quelle operanti in provincia di Bolzano.

I fondi così ripartiti saranno depositati in due conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria regionale. Ai due conti correnti saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dai conti hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento emesse dall'assessore che sovrintende al commercio e vistate dal Direttore capo della Ragioneria regionale.

Art. 11

Alla spesa di lire 200 milioni autorizzata con la presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali di lire 50 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964.

All'onere di lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

